SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

275ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 1995

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Discussione:

(2324) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

BONAVITA *(Progr. Feder.), relatore* ..... 4 e *passim*
* ORLANDO *(Rifond. Com.-Progr.)* 8, 13
FIEROTTI *(Forza Italia)* 9
* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno* ..... 11 e *passim*
PAINI *(Lega Nord)* 20, 37
ZACCAGNA *(Forza Italia)* ..... 21 e *passim*
* FAVILLA *(PPI)* ..... 22 e *passim*
SERENA *(Lega Nord)* 24
D'ALÌ *(Forza Italia)* 39

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 24, 39

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995 .. *Pag.* 40

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 42
Apposizione di nuove firme 42
Assegnazione 42
Nuova assegnazione 43
Cancellazione dall'ordine del giorno 44

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 44
Trasmissione di documenti 44

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 45

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 46

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni ..... *Pag.* 46

Nuovo destinatario di interrogazioni 46

Annunzio ..... *Pag.* 46, 50

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 72

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 17)*.
Si dia lettura del processo verbale.

GEI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 14 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreoli, Angeloni, Baccarini, Ballesi, Bertoni, Biscardi, Bo, Bobbio, Brienza, Brigandì, Bruno Ganeri, Camo, Capone, Cappelli, Carella, Castellani, Cavazzuti, Cormegna, Corrao Costa, Daniele Galdi, Delfino, Falqui, Fanfani, Giurickovic, Larizza, La Russa, Manieri, Mantovani, Micele, Migone, Modolo, Napoli, Palumbo, Pepe, Perlingieri, Petrucci, Pietra Lenzi, Podestà, Rocchi, Russo, Scaglioso, Secchi, Siliquini, Smuraglia, Speroni, Staniscia, Stefani, Tapparo, Valiani, Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bratina e Terracini, a Mosca, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e dal Ministro della pubblica istruzione:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province» (2365).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

(2324) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Bonavita, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non essendovi osservazioni, ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che reitera quattro precedenti decreti, anche se non tutti recanti lo stesso titolo.

Noi oggi affrontiamo un tema che è interno al dibattito sulle autonomie locali che, a mio giudizio, deve essere ormai posto all'ordine del giorno e necessita di un intervento organico e completo in grado di superare la concezione centralistica nel rapporto tra Stato e autonomie locali, per costruire sulle autonomie locali uno Stato e una pubblica amministrazione in grado di decentrare poteri e funzioni.

Nel corso del dibattito in Commissione abbiamo valutato questo provvedimento che tratta fondamentalmente il trasferimento dei contributi erariali a favore degli enti locali; interviene poi su altre parti importanti come la rideterminazione e lo scorporo dell'ICI per poter ricalcolare l'ammontare complessivo dei contributi. Si tratta di un provvedimento necessario ed importante perchè, dando disposizioni certe agli enti locali, li mette in grado di predisporre i propri bilanci preventivi e di adottare gli atti conseguenti.

Ritengo che questo decreto-legge, che ha il compito di determinare norme precise di riferimento per gli amministratori locali, debba essere approvato con urgenza. Per questo, in sede di Commissione, abbiamo deciso di non presentare emendamenti e che eventuali proposte di modifica sarebbero state discusse direttamente in Aula, al fine di accelerare l'*iter* dei lavori.

Questo provvedimento, a mio giudizio, pur affrontando tematiche specifiche e bisogni quotidiani degli enti locali, rappresenta un primo passo nella direzione sopracitata dell'autonomia e della responsabilità agli enti locali.

Tuttavia ritengo che in questo decreto-legge manchino alcune parti importanti. La prima si riferisce alla tesoreria unica, che ritengo inconcepibile considerare, nella situazione attuale, lo strumento su cui debbono essere versate tutte le somme incassate dai comuni e dalle province, anche quelle realizzate con atti propri e non solo quelle trasferite dallo Stato. Noi dobbiamo parlare di autonomia per cui, volendo responsabilizzare gli enti locali, dobbiamo dargli anche i poteri per gestire in maniera autonoma le somme che incassano in ragione dei propri atti e dei propri provvedimenti.

Sappiamo che il Governo approverà entro la fine dell'anno, dopo la manovra finanziaria, un decreto-legge complessivo per dare seguito alla

legge finanziaria stessa e per dare sistemazione ed organicità all'insieme della materia della finanza locale. Ritengo che in quella sede vi sarà il tempo e la possibilità di affrontare i temi che oggi sfuggono a questo dibattito, che è condizionato dall'urgenza improrogabile di determinare parametri e tempi certi per i comuni e le province nell'approvazione degli atti fondamentali di loro competenza per la gestione di detti enti.

Per quanto concerne il testo, l'articolo 1 prevede uno stanziamento di contributi a favore delle comunità montane, finanzia previsioni di vecchie leggi per interventi statali di sostegno. Stabilisce, altresì, la copertura degli oneri derivati e si riferisce anche agli enti locali dissestati per i quali non si applica il limite temporale dei tre mesi per il personale cui sono state attribuite mansioni superiori.

La Camera ha introdotto a tale articolo il comma 3-*bis*, che prevede una particolare disciplina per far fronte alle carenze di organico determinatesi nelle amministrazioni comunali i cui consigli sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Ritengo che nel corso di questo dibattito il Governo debba esprimersi per rendere chiaro l'ultimo periodo di detto comma che potrebbe ingenerare confusione nella sua interpretazione. Precisamente mi riferisco a qual è la misura massima di copertura dei posti e a come debba essere intesa la misura corrispondente alla differenza tra la scopertura di pianta organica e l'80 per cento della pianta organica stessa. In origine il testo era razionale e comprensibile laddove in questa forma può ingenerare confusione. Tuttavia nel corso del dibattito alla Camera dei deputati è stato chiarito il senso che si deve dare a tale emendamento e quindi ritengo che il Governo debba pronunziarsi al riguardo.

L'articolo 2 prevede il pagamento relativo alle forniture di energia elettrica in favore delle famiglie alloggiate nelle baracche dei comuni colpiti dal terremoto del Belice. Sappiamo che il Ministero dell'interno ha fatto fronte fino al 31 dicembre del 1990 a questo onere. Poi, a partire dal 27 agosto 1991, l'Enel ha stabilito con le famiglie interessate le condizioni che disciplinano il rapporto di utenza. Resta scoperto il periodo tra il 1° gennaio 1991 ed il 26 agosto 1992; ricordo che l'accantonamento di 1 miliardo e 700 milioni finalizzato a tale scopo era stato previsto nella finanziaria 1995.

L'articolo 3 disciplina i trasferimenti erariali per consentire agli enti locali di gestire con certezza le risorse. I primi tre commi isolano il sistema di calcolo dei trasferimenti erariali ai comuni dall'influenza della riscossione dell'ICI. Questo si è reso necessario in quanto la legge stabilisce che il provento corrispondente del 4 per mille deve essere versato all'Erario, per cui ogni variazione dell'ICI avrebbe comportato il rifacimento del riparto a tutti i comuni. Il comma 3 aggiorna al 1995 le riscossioni del contributo per gli estimi catastali. Il comma 4 si propone di evitare il ricalcolo dei contributi degli enti locali per quanto riguarda il contributo minimo garantito e la detrazione effettuata di 565 miliardi; in questo modo si vuole evitare di modificare i trasferimenti agli enti locali a tale titolo. Il comma 5 dispone che le variazioni dei trasferimenti 1994-1995 saranno compiute sui trasferimenti assegnati nel 1996.

Vi è poi una riclassificazione dei comuni in classi ed in sottoclassi che comprendono i comuni interamente montani e gli altri comuni secondo i dati forniti dall'UNCEM.

In pratica l'elemento innovativo introdotto dalla Camera è l'articolo 3-*bis* che prevede l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1974, n. 724 recante divieto agli enti locali che abbiano emesso prestiti obbligazionari, di accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di nuovi mutui. L'articolo 4 si riferisce alle modalità di computo delle somme che devono essere trasferite da parte dell'Erario agli enti locali, mentre l'articolo 5 interviene a disciplinare, nei primi quattro commi, l'assunzione di mutui per la copertura delle perdite registrate dalle aziende di trasporto pubblico.

A tal riguardo la Camera ha introdotto numerose modifiche. La più importante di esse si riferisce al fatto che il contributo è ora erogato direttamente alle regioni a statuto ordinario che successivamente devono trasferirlo ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità definiti dalla stessa regione entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato.

Il comma 5 estende alle aziende che svolgono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani la possibilità di contrarre mutui e rinnovare quelli già concessi. I commi 6, 7, 8 e 9 modificano la normativa previgente per quanto concerne i mutui già contratti dagli enti locali con gli istituti bancari. In particolare gli enti locali possono rinegoziare con un ulteriore mutuo il capitale residuo dei mutui in essere, con il diritto di conservare i relativi contributi erariali. Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995.

La Camera ha introdotto l'articolo 5-*bis* con cui modifica alcune disposizioni contenute nell'articolo 46-*bis* del decreto n. 45 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995 (manovra Dini). In virtù di questa modifica si stabilisce che l'impiego delle quote non ancora utilizzate dei contributi totali sulle rate di ammortamento non deve necessariamente avvenire nel corso dell'esercizio 1995, ma è previsto fino ad esaurimento.

L'articolo 6 prevede la possibilità di partecipazione della Cassa depositi e prestiti al capitale sociale della Agenzia per la promozione del Giubileo Spa; tale partecipazione non potrà comunque superare il 25 per cento del capitale dell'Agenzia. La Camera ha introdotto il comma 1-*bis* stabilendo che al termine di ogni semestre l'Agenzia deve trasmettere al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

L'articolo 7 prevede nuovi stanziamenti da destinare al proseguimento degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, previsti in precedenti leggi di spesa.

L'articolo 8 dispone la proroga dei termini di entrata in vigore di una serie di disposizioni previste dal decreto legislativo n. 77 del 1995 relativo al nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. In particolare si tratta dello slittamento al 30 novembre 1995 della scadenza relativa all'emanazione del regolamento per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile per cui si produce lo slittamento in avanti dei seguenti termini:

a) 30 giugno 1996, per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità da parte degli enti locali alla nuova disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile;

b) il previsto riaccertamento dei residui attivi e passivi da operare in sede di conto di bilancio deve essere effettuato per la prima volta entro il 30 aprile 1996;

c) viene prorogato al 31 maggio 1996 il termine per il completamento da parte degli enti locali degli inventari e degli stati patrimoniali, necessari per la redazione del conto patrimoniale.

Quindi, praticamente vengono rimodulate le scadenze che erano prefissate nel decreto sopra citato.

L'articolo 9 prevede ulteriori disposizioni in materia di gestione finanziaria e contabile degli enti locali per l'anno 1996. A seguito del rinvio al 1997 disposto dall'articolo 8, si prevede che il bilancio di previsione degli enti locali sia deliberato entro il 31 gennaio 1996 secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979.

Viene fissato un termine di sette giorni a decorrere dalla deliberazione del bilancio 1996 entro il quale la giunta dell'ente locale deve individuare per ciascun responsabile di servizio i capitoli di bilancio che sono affidati alla sua gestione ed, inoltre, il regolamento di contabilità dovrà individuare i dipendenti abilitati a sottoscrivere gli atti di impegno e quelli cui affidare le funzioni di emanare i mandati di pagamento.

Questo in virtù di una nuova concezione di organizzazione dell'ente locale in cui la responsabilità di funzionari e dirigenti viene richiamata direttamente. La Camera ha precisato che in caso di mancata adozione della delibera, la competenza ad assumere gli atti di gestione riguardanti le entrate e le spese rimane attribuita alla giunta dell'ente locale. Il comma 2 modificato dalla Camera proroga al 31 gennaio 1996 il termine previsto per la deliberazione da parte degli enti locali delle tariffe ed aliquote dei tributi erariali relativi all'anno 1996.

A partire dal 1988, sono state emanate numerose disposizioni di legge per concedere mutui agli enti locali che si sono ritrovati in difficoltà finanziaria a causa dei maggiori oneri derivati da espropri di terreni effettuati per la realizzazione di opere pubbliche. In questo senso interviene l'articolo 10 che consente agli enti locali ed ai loro consorzi (come opportunamente ha proposto la Camera dei deputati) di far fronte a questa situazione.

In pratica, il comma 1 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere per gli anni 1994 e 1995 ulteriori mutui con oneri a carico dello Stato, utilizzando i finanziamenti previsti dalla legge n. 458 del 1988, tuttora disponibili nella misura di 1.000 miliardi, per la copertura dei maggiori oneri di esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità.

Poichè in passato si sono registrati inconvenienti interpretativi, il comma 2 chiarisce il concetto di «maggiore onere» ammissibile a mutuo, che viene definito come la differenza tra costo dell'area espropriata, come previsto nell'originaria previsione di spesa, e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto.

Nella differenza devono essere opportunamente computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali, sostenute per la soluzione delle controversie sorte.

Il comma 3 fissa in 90 giorni il termine perentorio, a partire dalla data di conversione del presente decreto-legge, per la presentazione delle domande alla Cassa depositi e prestiti corredate della relativa documentazione.

La Camera ha inserito un comma 3-*bis* che dispone la concessione di mutui sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo.

Poichè su tale questione vi era stata una lunga controversia, sia nella giurisprudenza che nella dottrina, si è intervenuti per chiarire, una volta per tutte, l'estensione, anche a questa causa di acquisizione delle aree, della possibilità di accedere alla concessione di mutui.

Il comma 4 chiarisce che, per chi ha acquisito delle aree in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, non operi la decadenza stabilita dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 6 del 1991, che inibiva, essendo stato fatto il riconoscimento, la possibilità di accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti, qualora non fosse stato effettuato il riconoscimento dei debiti entro il 15 luglio 1991 anche in presenza di un provvedimento giurisdizionale.

Ci troviamo di fronte ad un decreto che risolve, almeno momentaneamente, i problemi esistenti; la sua approvazione inoltre è stata sollecitata da parte delle amministrazioni locali. Ritengo che in questa fase non vi sia la possibilità di apportare modifiche, che pure sarebbero necessarie, o introdurre innovazioni in quanto, in tal caso, il decreto decadrebbe e ci si troverebbe di fronte ad un vuoto normativo molto pericoloso che porterebbe gli stessi comuni ad agire senza il bilancio di previsione per oltre due mesi.

Quindi, la necessità di approvare il disegno di legge di conversione con urgenza è sotto gli occhi di tutti noi che dovremmo compiere anche un atto di responsabilità per dare la possibilità alle amministrazioni locali, che spesso invochiamo in nome del federalismo e di quant'altro, di poter amministrare con certezza le proprie risorse per il 1996.

Tuttavia, come ho già anticipato all'inizio di questo intervento, poichè il Governo sta predisponendo un decreto-legge da emanare entro la fine dell'anno inerente la finanza locale, ritengo che in quella sede potrebbero essere apportate le modificazioni e gli aggiustamenti che in questo momento, non avremo la possibilità di introdurre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Orlando. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Signor Presidente, mi riservo di esprimere le mie valutazioni in sede di esame degli emendamenti e di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Orlando. Si intende pertanto illustrato anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 444 del 27 ottobre 1995, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, preso atto che esso pone parziale rimedio ai drastici tagli ai bilanci degli enti locali disposti in passato, in un quadro complessivo che, oltre a fornire contingenti certezze, deve offrire ulteriori supporti all'azione degli amministratori locali impegnati in azioni di risanamento, constatata l'inadeguatezza della normativa vigente,

impegna il Governo

ad approntare misure di intervento più efficaci e tempestive, atte a non vanificare i processi in corso ed a favorire la soluzione di problemi che penalizzano cittadini già sottoposti ad autentiche forme di amministrazione perversa, anche fissando priorità di accesso al finanziamento della Cassa depositi e prestiti per gli enti locali dissestati.

9.2324.1 ORLANDO

È iscritto a parlare il senatore Fierotti. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, intervengo brevemente, anche per raccogliere l'invito fatto dal relatore nel chiudere la sua esauriente relazione e cioè che occorre procedere con una certa urgenza alla conversione di questo decreto-legge, poichè altrimenti si creerebbe un vuoto normativo nelle amministrazioni locali. Certo, le amministrazioni locali attendono questo provvedimento, che non risolve però i loro problemi, ma li tampona o li risolve momentaneamente. Ci troviamo di fronte ad un decreto-legge reiterato già per la quarta volta e certamente la Camera, nell'ultimo testo, quello che abbiamo a nostra disposizione, ha apportato alcune correzioni significative. Occorrerebbero, e in questo sono d'accordo con il relatore, ulteriori aggiustamenti e correzioni però l'urgenza ci porta a non andare per il sottile, anche se forse dovremmo farlo per alcune norme contenute in questo decreto-legge. Ritengo che non ci sia nulla da dire sui vari termini che vengono prorogati; sono quasi degli atti dovuti sui quali non c'è nulla da sottolineare. Ci sono però altre questioni, come alcuni finanziamenti ed alcune erogazioni, che in un certo senso possono sembrare eccessive.

Ci sono poi altre erogazioni, e questo lo dico con spirito liberale, ad esempio quelle che riguardano le città di Palermo e Napoli, sulle quali sono fondamentalmente d'accordo. Però, ricordo che anche l'anno scorso in occasione di simili provvedimenti era stato chiesto di poter disporre almeno di un piano di utilizzo di tali fondi, per sapere come vengono impiegati e che fine hanno fatto. Ora, noi qui abbiamo ulteriori stanziamenti che riguardano Napoli e la sua provincia, mentre per Palermo è prevista la sola città ma non la provincia; anche questa è una curiosità che vorrei che il Governo ci chiarisse: come mai non si tiene conto della provincia di Palermo?

Nel provvedimento, poi, sono incluse erogazioni che riguardano altri comuni.

Ritengo inoltre di dover sottolineare, così come ha fatto il relatore, l'articolo 3-*bis*, che è stato aggiunto dalla Camera. Credo che sia necessario intervenire nel senso previsto da tale norma per quelle amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, cioè per mettere in condizioni tali amministrazioni di poter utilizzare i contributi statali che non erano stati, per motivi ovvi, utilizzati. Sono però d'accordo con il relatore; è opportuno un chiarimento per quanto riguarda l'ultima parte di questo articolo 3-*bis*.

Non vorrei aggiungere altro anche perchè all'inizio avevo detto che sarei stato molto breve. Vorrei soltanto sottolineare ancora una volta che, pur con tutta una serie di motivazioni che si possono portare per muovere delle critiche a questo decreto, ritengo che noi ci dobbiamo inchinare dinanzi all'urgenza che costituisce la filosofia del decreto stesso; dobbiamo mettere in condizione gli enti locali di poter lavorare.

Penso anche però che noi dobbiamo iniziare, se il tempo lo avremo, una stagione nuova di legiferazione per quanto riguarda gli enti locali; dovremo arrivare ad un riordinamento di tutta la legislazione concernente gli enti locali e la loro finanza; in questo decreto c'è qualche timido tentativo: ma i timidi tentativi non risolvono i problemi. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che il senatore Fierotti abbia compreso pienamente l'urgenza di convertire questo decreto-legge.

Naturalmente io sono il primo a sostenere che vi sono delle questioni, che si riferiscono ai contributi alle città di Palermo e di Napoli, che andrebbero riviste con un intervento organico da parte del Governo. Di tali questioni ne abbiamo discusso in Commissione.

Per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di alcuni enti locali, per esempio l'esclusione della provincia di Palermo, essa deriva dal fatto che noi stiamo rifinanziando leggi di spesa già in precedenza adottate nelle quali la provincia di Palermo non era, inclusa.

Concordo anche con l'intervento del senatore Fierotti per quanto riguarda l'interpretazione che viene richiesta al Ministro riferita all'innovazione apportata alla Camera che dà la possibilità di coprire gli organici dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.

Non ho molto altro da aggiungere, se non ribadire che noi spesso siamo costretti, come Senato, ad agire sotto l'urgenza dei tempi, fra l'incudine di dover dare certezze amministrative tagli enti locali e il martello dell'essere messi nell'impossibilità di fare fino in fondo bene il nostro lavoro. Infatti, se non convertiamo questo decreto facciamo un danno agli enti locali, però noi avremmo avuto bisogno di un maggior numero di giorni per approfondire, studiare, apportare modifiche, senza dover sempre agire condizionati dall'effetto negativo della non conversione del decreto stesso.

Questa è una questione che si riproduce costantemente nei nostri lavori di Commissione finanze, ma vedo anche in altre Commissioni, e che tengo a sottolineare anche perchè il Presidente se ne faccia interprete e ci dia la possibilità di avere quanto prima gli atti per svolgere un lavoro proficuo.

Noi oggi dobbiamo chiedere al Governo, su alcune questioni che non sono state affrontate nel corso dell'esame di questo decreto, che esso si impegni ad affrontarle nel decreto di fine anno sulla finanza locale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ritengo di aver poco da aggiungere alla relazione del senatore Bonavita. Intanto considero doveroso esprimere il ringraziamento del Governo per la sensibilità che il Senato ha manifestato sia in Commissione sia ora in Aula nell'affrontare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 444 del 1995, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale. È già stato sottolineato come questo decreto-legge abbia mutato titolo nelle sue varie edizioni, giovandosi nell'ultima edizione dell'apporto concreto - e forse ciò è alla base del ritardo anche se non spetta certo a me fornire giustificazioni - di quanto stabilito in sede di coincidente manovra finanziaria di cui al decreto-legge n. 41 del 1995, a seguito delle reazioni che il mondo delle autonomie locali ha espresso proprio per il taglio ai trasferimenti erariali, si è concordata con i rappresentanti del Ministero del tesoro, in particolare con il sottosegretario Giarda, una serie di emendamenti che hanno attenuato l'impatto negativo della manovra: da 670 miliardi si è passati a 565 miliardi prevedendo un meccanismo per il rimborso di 105 miliardi. Non voglio comunque entrare nei dettagli.

Come già è stato fatto da altri, mi preme di sottolineare con forza che il fatto che ci si trova in vista della fine dell'esercizio finanziario e quindi l'esigenza degli enti locali di poter operare in via definitiva dopo la conversione in legge del decreto al nostro esame dovrebbero consigliare il Senato - mi permetto di dirlo - a procedere ad una sollecita approvazione del decreto-legge stesso.

Passo ora rapidamente in rassegna i rilievi che sono stati qui mossi. Il fatto che vi sia una disposizione che interessa il comune di Palermo e non anche la provincia storicamente si spiega nel seguente modo. Il comune e la provincia di Napoli erano convenzionati con cooperative di disoccupati. Di qui l'esigenza di stanziare dei fondi a favore del comune e della provincia di Napoli in ragione proprio di tale convenzione. L'origine degli interventi per Palermo si riferisce ad una crisi di una importante impresa edile e quindi alla disoccupazione provocata dai relativi licenziamenti, nonchè alla necessità, per altro verso, di interventi urgenti di competenza esclusiva del comune di Palermo. Pertanto non vi è stata alcuna discriminazione; questa è l'origine storica della disposizione.

Quanto al comma 3-*bis* dell'articolo 1, cui si è giustamente richiamato il senatore Bonavita, ritengo che la disposizione debba essere riferita ai posti che possono essere messi a concorso nella misura della differenza tra i posti previsti in pianta organica e quelli vacanti, in caso di enti con carenze di personale in misura superiore al 20 per cento della pianta organica, ma in modo tale che detti posti non determinino il superamento dell'80 per cento della pianta organica stessa. È un'interpre-

tazione della disposizione che può sì dar adito a qualche dubbio o perplessità, ma che credo sia un'interpretazione corretta.

Quanto agli altri interventi auspicati in materia di finanza locale, è vero che, una volta approvata la legge finanziaria, sarà necessario emanare un decreto-legge per attivare il finanziamento colà previsto di 400 miliardi per gli enti locali, provvedimento legislativo che dovrà essere appunto un decreto-legge, stante l'urgenza. Come già accennato in Commissione, qui ribadisco che eventuali emendamenti che si ritenesse opportuno apportare dovrebbero trovare lì la sede di discussione e di espressione di parere per la parte di competenza del Governo.

È evidente che in questa sede non è possibile andare al di là di questo impegno di esame, mentre certamente bisognerà avere riguardo agli emendamenti e alle proposizioni che verranno fatte a tempo debito.

Spero che queste precisazioni potranno essere di ausilio al Senato. Trattandosi di un impianto nel complesso utile per i comuni, in un momento in cui da tutti viene riconosciuto che il mondo delle autonomie locali è in fermento per ragioni non soltanto istituzionali – del tutto comprensibili – ma anche per quanto riguarda il reperimento delle risorse finanziarie, credo che da parte del Governo, nelle sue varie articolazioni dei Ministeri dell'interno, del tesoro e delle finanze, si sia fatto il possibile allo stato delle cose. Non dimentichiamo che la legge finanziaria non è stata ancora approvata e quindi si tratta di un provvedimento per venire incontro alle esigenze più pressanti.

Il Governo auspica pertanto il favorevole corso del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, quest'ordine del giorno, come leggo dal testo impegna il Governo ad approntare misure ed interventi più efficaci e tempestivi atti a non vanificare i processi in corso ed a favorire la soluzione dei problemi che penalizzano cittadini già sottoposti ad autentiche forme di amministrazione perversa, anche – e questa è la parte importante dell'ordine del giorno – «fissando priorità di accesso al finanziamento della tassa depositi e prestiti per gli enti locali dissestati».

Non ho nulla in contrario e quindi, per quanto mi riguarda, esprimo un parere favorevole.

Il problema vero è di capire perchè oggi non è prevista questa clausola di maggior favore verso gli enti locali dissestati che devono in primo luogo sistemare le proprie finanze mentre l'accensione di mutui può essere in contraddizione con la volontà di coprire le perdite di esercizio.

In questo senso credo che il Governo dovrà intervenire per determinare una normativa più precisa e puntuale anche eventualmente considerando la possibilità di fissare queste priorità. Suggerirei al proponente di inserire, dopo la parola: «fissando», la seguente: «eventuali» e di aggiungere alla fine dell'ordine del giorno le parole: «, dettando norme generali di accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti». Ciò va previsto in un quadro generale perchè, se è vero che esistono degli enti dissestati, esistono anche enti non in dissesto ma che hanno urgenza di ac-

cendere mutui per opere improcrastinabili. Bisogna salvaguardare, sì le esigenze degli enti dissestati, ricordando però che non sono gli unici a necessitare di interventi della Cassa depositi e prestiti. Quindi, fissando in un quadro generale le priorità per tutti si troverebbe comunque il modo per sistemare gli enti locali dissestati.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, dovrei esprimere parere contrario in coerenza con il parere espresso nell'altro ramo del Parlamento proprio in sede di esame di un emendamento che andava in quella direzione.

In definitiva si è riconosciuto, pur apprezzando la finalità di questa proposta, che si viola la parità di accesso degli enti locali ai mutui previsti, accordando una priorità agli enti dissestati.

Esprimerei pertanto parere contrario a quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Orlando se accetta la modifica suggerita dal relatore, nel qual caso il parere dello stesso sarebbe favorevole.

* ORLANDO. Signor Presidente, accetto la proposta di modifica del relatore, ma vorrei ricordare che questo problema riguarda circa 353 comuni, più o meno equamente suddivisi su tutto il territorio nazionale.

Quindi, è vero che si tratta di non stabilire un elemento che vìoli la parità di trattamento, solo che ci sono situazioni che probabilmente sfuggono ad una definizione diprincipio generale. Per cui, nel quadro di una normativa generale – cone sosteneva il relatore – penso che canali privilegiati di accesso laddove se ne verifichi l'oggettiva necessità possano essere determinati. Non riesco a capire il punto di vista negativo del Governo a proposito di questo problema quando si tratta, in effetti, di fissare un principio che – ripeto – riguarda realtà sparse su tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è pertanto modificato inserendo, dopo la parola: «fissando», la seguente: «eventuali» ed aggiungendo in fine le parole: «, dettando norme generali di accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti». Il parere del relatore è quindi favorevole, mentre quello del Governo è contrario.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Orlando, nel testo modificato.

Non è approvato.

ORLANDO. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chisura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiano all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.

3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei princìpi e dei criteri ivi stabiliti, è prorogato al 30 giugno 1996.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444:

All'articolo 1:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della stessa natura nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica stessa».

All'articolo 3:

al comma 3, all'alinea, la parola: «valida» *è sostituita dalla seguente:* «valide»;

dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«*18-bis.* Le risorse assegnate per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1973, n. 637, recante destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, affluiscono al fondo nazionale speciale per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non possono essere inferiori al 15 per cento dei proventi stessi. È abrogato il terzo comma dell'articolo 1

della citata legge n. 637 del 1973. La quota destinata all'amministrazione provinciale di Como non può essere comunque inferiore al 15 per cento».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Titoli obbligazionari degli enti locali)*. — *1*. All'articolo 35, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono soppresse le parole: "È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto"».

All'articolo 5:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:

"2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato dallo Stato direttamente alle regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993. La quota di spettanza di ciascuna regione è attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla regione che erogherà il contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato"»;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: «n. 441,» *sono inserite le seguenti:* «e dei mutui di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e successive modificazioni,»;

al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui»; *e al secondo periodo, la parola:* «originario» *è soppressa;*

al comma 8, le parole: «di cui al comma 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 6 e 7»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995»;

al comma 9, le parole: «previdenza per l'amministrazione pubblica» *sono sostituite dalle seguenti:* «previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - *(Ammortamento mutui)*. — *1*. All'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel corso dell'esercizio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "sino ad esaurimento";

b) al comma 2, le parole: "del 31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 marzo di ogni anno"; e le parole: "30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre dell'anno precedente"».

All'articolo 6:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: «Il termine del regolamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il termine per l'emanazione del regolamento»;

al comma 1, lettera a), *le parole:* «31 dicembre 1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1996»; *e le parole:* «prima rata» *sono sostituite dalle seguenti:* «seconda rata»;

al comma 1, lettera b), *le parole:* «31 marzo 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 1996»;

al comma 1, lettera c), *le parole:* «30 aprile 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 1996».

All'articolo 9:

al comma 1, all'alinea, le parole: «entro il 31 dicembre 1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 gennaio 1996»;

al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «allegato al bilancio» *la parola:* «pluriennale» *è soppressa;*

al comma 1, lettera c), *le parole:* «1° gennaio 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° febbraio 1996»;

al comma 1, lettera d), *sono aggiunte, in fine, le parole:* «; nel caso in cui la deliberazione non sia adottata, la competenza ad assumere gli atti di gestione riguardo all'entrata ed alla spesa rimane attribuita alla giunta dell'ente locale»;

al comma 2, le parole: «Il termine del 31 ottobre» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il termine»; *e le parole:* «è differito al 31 dicembre 1995; è altresì

differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 ottobre 1995 di cui al comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «è differito al 31 gennaio 1996; è altresì differito al 31 gennaio 1996 il termine di cui al comma 2».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: «comunità montane» *sono inserite le seguenti:* «e loro consorzi»; *e dopo le parole:* «urbanizzazione primaria e secondaria» *sono inserite le seguenti:* «e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nella differenza di cui al comma 2 vanno computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. I mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo»;

al comma 5, le parole: «alla data del 31 dicembre 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; *e le parole:* «30 giugno 1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1996».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Contributi in favore degli enti locali)

1. Per l'anno 1995 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 60.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130.000 milioni a favore del comune e

della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al comma 2, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-*bis*. Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della stessa natura nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica stessa.

4. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di luglio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti, di cui al comma 14, dell'articolo 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo di incarico, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione del bando di concorso.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e il seguente ordine del giorno:

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 5 ridurre di pari importo la copertura finanziaria.

1.100 PAINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I fondi disponibili per la costruzione di una nuova aerostazione presso l'aeroporto di Treviso per un ammontare di 18,1 miliardi, attualmente nel bilancio del Ministero dei trasporti, sono trasferiti al comune di Treviso che dovrà destinarli allo stesso scopo nel corso del 1996».

1.104 ZACCAGNA, D'ALÌ, RADICE, GERMANÀ, TERRACINI, FIEROTTI, SPISANI, LORUSSO, VENTUCCI, ZANETTI, SURIAN, SERENA, PERIN

Sopprimere il comma 3.

1.101 PAINI

Sopprimere il comma 4.

1.102 PAINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il contributo *una tantum* per il rimborso sul trattamento economico del personale posto in mobilità a carico della quota del fondo perequativo appositamente accantonato previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato a decorrere dalla data della delibera consiliare che ha dichiarato il dissesto».

1.103 PINTO, FAVILLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le Norme per l'arte negli edifici pubblici di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717, non si applicano agli enti locali».

1.105 ZACCAGNA, D'ALÌ, RADICE, GERMANÀ, TERRACINI, FIEROTTI, SPISANI, LORUSSO, VENTUCCI

Il Senato,

premesso:

che il 20 luglio 1994, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, ha approvato l'ordine del giorno n. 2 che «impegna il Governo a verificare la possibilità di consentire agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 375, non deliberando contestualmente la rideterminazione della pianta organica o la graduatoria del personale posto in mobilità, come previsto dall'articolo 14, comma 6, lettere *c)* e *d)* dello stesso decreto, il contributo *una tantum* di cui al precedente comma compete in ogni caso a decorrere dall'esercizio finanziario nel corso del quale l'ente ha deliberato lo stato di dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68»;

che il 30 maggio 1995, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante provvedimenti urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonchè delle giunte e dei consigli comunali e provinciali, ha approvato un emendamento all'articolo 2, introduttivo del comma 1-*quater*, dal seguente tenore: «Il contributo *una tantum* per il rimborso sul trattamento economico del personale posto in mobilità a carico della quota del fondo perequativo appositamente accantonato previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato a decorrere dalla data della delibera consiliare che ha dichiarato il dissesto» (cfr. A.C. 2393-B), non riprodotto nel corpo del decreto-legge in sede di reitera;

impegna il Governo

a dare concretezza e forma normativa all'impegno assunto nei confronti del Senato di riconoscere il contributo *una tantum* per il rimborso sul trattamento economico del personale posto in mobilità a carico della quota del fondo perequativo appositamente accantonato previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, all'ente locale dissestato a decorrere dalla data della delibera consiliare che ha dichiarato il dissesto.

9.2324.2 PINTO

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

PAINI. Signor Presidente, il comma 2 dell'articolo 1 prevede lo stanziamento di 130 miliardi per finanziare le cooperative costituite da ex detenuti della provincia di Napoli per l'anno 1995 e 56 miliardi per la stessa finalità per la provincia di Palermo. Io sono contrario

a questo comma e pertanto ne propongo la soppressione per una serie di motivazioni.

Innanzi tutto ritengo che questo argomento non sia attinente al titolo del decreto-legge nel quale si parla di finanza locale, per cui ritengo che nulla abbia a che vedere il finanziamento di queste cooperative che, oltretutto, vengono finanziate secondo quanto stabilito dal decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409. Sono ben undici anni che queste cooperative vengono finanziate, pertanto non ritengo che l'ulteriore finanziamento previsto in questo secondo comma abbia il carattere dell'urgenza.

In secondo luogo, ricordo che con la legge finanziaria approvata l'anno scorso era stato previsto uno stanziamento di 100 miliardi per le cooperative di Napoli e di 50 miliardi per quelle di Palermo. Stranamente nel decreto-legge vedo le cifre aumentate da 100 a 130 miliardi e da 50 a 56 miliardi. Mentre la manovra fiscale *bis* proposta dal governo Dini nel mese di febbraio di quest'anno prevedeva un taglio dei trasferimenti erariali a tutti gli enti locali, assistiamo in questo caso ad un incremento di ben il 30 per cento per le cooperative di Napoli e del 12 per cento per le cooperative di Palermo, laddove, in analogia con i tagli apportati agli enti locali, questo tipo di finanziamenti avrebbe dovuto seguire la stessa sorte.

Infine, quale ulteriore motivazione, ritengo che questo tipo di finanziamento rappresenti un vero e proprio sperpero di denaro pubblico. Sarei favorevole ad aumentare la cifra stanziata a 200 o 300 miliardi purchè queste somme venissero utilizzate per l'avvio di nuove attività imprenditoriali. Ritengo che finanziare queste cooperative sia uno sperpero di denaro. Non sono quindi contrario allo stanziamento di somme per la provincia di Napoli o per quella di Palermo, ma penso che sia assolutamente sbagliata la finalità di questo stanziamento. Assai più utile e produttivo per le persone, per l'economia dell'intera nazione sarebbe destinare questi soldi all'avvio di nuove attività imprenditoriali.

Per tali motivi invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento 1.100.

Gli emendamenti 1.101 e 1.102 sono consequenziali all'emendamento testè illustrato. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

ZACCAGNA. Signor Presidente, i due emendamenti che recano la mia firma riguardano due italiane storie di ordinaria follia. Con il primo emendamento tento di porre rimedio ad una di quelle questioni burocratiche per cui, una volta stanziati dei fondi a favore di un opera e di una regione, inizia una sorta di balletto, di palleggio per sofismi burocratici tra Corte dei conti, Avvocatura dello Stato, Tribunale amministrativo regionale e quant'altro, il cui risultato è che quei fondi non verranno mai spesi e l'opera relativa mai realizzata.

In questo caso l'opera in oggetto è importante, è una delle opere traccianti per la regione Veneto: si tratta della costruzione di una nuova aerostazione presso l'aeroporto di Treviso, luogo in posizione centrale nella regione. Tale opera senz'altro può rappresentare un fattore di decollo per l'economia veneta e costituire anche un supporto relativamente all'entrata dell'Italia, che tutti auspichiamo, nella comunità di Maastricht.

L'impedire che ciò avvenga vuole dire assestare un fiero colpo all'economia del trevigiano in particolare e del Veneto in generale. Propongo quindi di trasferire i fondi direttamente dal bilancio del Ministero dei trasporti, dove sono allocati per l'anno 1995, alla libera disponibilità del comune di Treviso.

L'emendamento 1.105 tende a modificare una legge del 1949 che obbliga i pubblici amministratori che procedono alla costruzione di una nuova opera edilizia o alla ristrutturazione globale della stessa a destinare almeno – attenzione, colleghi, «almeno» – il 2 per cento dei fondi stanziati per l'opera per l'abbellimento della stessa tramite acquisto di opere artistiche. Ora, in momenti in cui il bilancio è stato disastrato e dissestato come adesso e soprattutto in un paese dove solo una minima parte del patrimonio culturale, dei beni artistici riesce ad avere esposizione nei musei o nelle sale pubbliche, piuttosto che obbligare per legge tutti quanti gli enti, sia locali che a livello nazionale, a destinare almeno il 2 per cento dei fondi stanziati per una costruzione all'acquisto di nuove opere d'arte (che molto spesso, per ragioni che non sfuggiranno a nessuno ma che vengono comunemente definite «clientele», sono rappresentate da amene statue di cemento di dubbio stile o da croste pittoriche dipinte probabilmente da qualche pittore che di certo non passerà a futura memoria), destinare tali fondi magari al recupero del patrimonio culturale che abbiamo o perlomeno non fissarlo come obbligo, prevederlo soltanto come facoltà, lasciando che siano gli enti locali a decidere se spendere o no questo 2 per cento, penso che sarebbe un'operazione senz'altro non disdicevole nei confronti dello Stato, nei confronti dei cittadini e soprattutto nei confronti degli enti locali.

* FAVILLA. Signor Presidente, l'emendamento 1.103 tende a risolvere un problema particolare degli enti dissestati. Quando è stata fatta la legge sugli enti dissestati è stato stabilito che il personale eccedente doveva essere messo in mobilità e che l'onere doveva far carico al bilancio dello Stato. Senonchè, il Ministero con provvedimenti successivi ha applicato la norma stabilendo che solo dalla decorrenza del decreto di dissesto si poteva operare in questo modo il carico del personale. È chiaro che così gli enti dissestati non sono in condizioni di chiudere la procedura.

Quindi, l'obiettivo dell'emendamento è di giungere al risultato dell'effettivo risanamento degli enti dissestati.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

GEI, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che i contributi statali ai quali si fa riferimento nel comma 3-*bis* dell'articolo 1 sono i trasferimenti dal fondo ordinario degli enti locali e non contributi specifici finalizzati a scopi determinati».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli 1.104 e 7.100, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100, 1.104, 1.101, 1.102 e 1.105. Invito inoltre il senatore Favilla a trasformare l'emendamento 1.103 in ordine del giorno.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100, 1.104, 1.101 e 1.102. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 1.103 per una ragione di fondo: trattandosi di una previsione di spesa che ammonta a circa 120 miliardi, vista la retroattività che si vorrebbe prevedere per il provvedimento, mancherebbe chiaramente la copertura finanziaria. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 1.105.

PRESIDENTE. Senatore Favilla, accoglie l'invito del relatore di trasformare l'emendamento 1.103 in un ordine del giorno?

FAVILLA. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore confluendo sull'ordine del giorno n. 2, che fa proprio l'obiettivo che l'emendamento 1.103 si prefigge di raggiungere e a cui aggiungo la firma.

PRESIDENTE. Dopo l'accoglimento della proposta del relatore da parte del senatore Favilla, il rappresentante del Governo intende esprimere un diverso parere?

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, poichè allo stato attuale della discussione la carenza della copertura finanziaria permane, devo ribadire il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Paini.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.104.

Senatore Zaccagna, visto il parere contrario della 5ª Commissione su tale emendamento, insiste per la votazione dello stesso che dovrebbe avvenire mediante procedimento elettronico?

ZACCAGNA. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 1.104.

PRESIDENTE. Poichè si dovrà procedere alla votazione mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di

venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,05 è ripresa alle ore 18,25).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo, dunque, alla votazione dell'emendamento 1.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Zaccagna e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 19,30.

(La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 19,30).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2324

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Ricordo che siamo in fase di votazione dell'emendamento 1.104.

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, intervengo per rivolgere una preghiera al Governo. Mi è stato riferito da alcune fonti che la problematica posta dall'emendamento in votazione dovrebbe aver trovato una probabile soluzione in un decreto-legge che non si capisce bene se sia già stato emanato o dovrebbe essere emanato dal Governo.

Poichè non riesco a trovare alcuna documentazione su tale decreto-legge, che in parte dovrebbe contenere il mio emendamento, qualora il Governo si impegnasse a fornire una spiegazione - e cioè se questa problematica è stata o meno risolta e se esiste già o è ipotizzato un decreto-legge per la sua soluzione da parte del Governo - sarei disponibile a ritirare l'emendamento.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente, la fonte cui si riferiva il collega Zaccagna sono io. In aggiunta vorrei dire che nell'ultima seduta del Consiglio dei ministri - come è riportato anche nel giornale «Il Gazzettino» di ieri - è stato prorogato a tutto il 1996 il decreto-legge n. 433 del 1995. Con quella decisione vengono mantenuti nel bilancio dello Stato i fondi relativi al capitolo di spesa 7501 in particolare, come a dire che sono finalmente salvi e a disposizione quei famosi 18,1 miliardi destinati all'aeroporto di Treviso.

Ho fatto quindi presente al collega Zaccagna che, a questo punto, il suo emendamento, cui peraltro ho già aggiunto la mia firma, risulta comunque superato.

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, se la problematica è risolta soltanto con una proroga dei termini si tratta in effetti di una non soluzione. Infatti il mio emendamento va nella direzione di trasferire la competenza dei fondi dal Ministero al comune di Treviso. Questo perchè nel conflitto di competenze per l'attribuzione dei fondi stessi si è innescato uno di quei meccanismi diabolici che ho prima tentato di spiegare in poche parole, per cui se non trasferiamo la competenza dei fondi ma proroghiamo soltanto al bilancio dell'anno successivo lo stanziamento degli stessi, si andrà avanti a duellare altri 365 giorni per poi giungere ad un'ulteriore nuova proroga di altri 365 giorni.

L'obiettivo finale non è che vi siano 18 miliardi iscritti da qualche parte in un capitolo del bilancio della Repubblica italiana, ma che la situazione si sblocchi e si riescano a spendere questi 18 miliardi per creare l'aeroporto di Treviso. Se la soluzione è soltanto quella di spostare in avanti il problema, Treviso non avrà il suo aeroporto.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende rispondere alla richiesta di chiarimento del senatore Zaccagna?

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, posso tentare di acquisire informazioni poichè, come è evidente, la materia è di competenza del Ministero dei trasporti. Inoltre la sede per trattare tale argomento non è questa. Infatti si chiede il trasferimento di fondi da un'amministrazione dello Stato ad un ente locale, cioè ad un ente non statale, e quindi non vi sarebbe pertinenza con la materia della finanza locale.

Se la situazione è quella descritta dal senatore Serena, se cioè con il decreto-legge n. 433 vengono mantenuti i fondi in bilancio per il 1996, è chiaro che non viene effettuato il trasferimento. Dovrei quindi verificare se sia intervenuta qualche altra proposta. Ritengo di no, ma è una sorta di ricordo personale, poichè nelle settimane scorse in sede di presentazione di emendamenti al disegno di legge finanziaria o al collegato mi sembra di aver preso visione di un

emendamento che si muoveva nella medesima direzione di quello del senatore Zaccagna.

Da qui dovrei inferire che non vi sia stata nessuna notizia. Signor Presidente, se mi sarà possibile – ma non questa sera – acquisire delle notizie domani, mi impegno senz'altro a farlo presso l'amministrazione competente. Posso anche tentare subito...

PRESIDENTE. Gliene sarei molto grato, signor rappresentante del Governo, perchè in questo modo potremmo avere una ragionevole certezza di votare il provvedimento questa sera, altrimenti no.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senz'altro, vado ad accertarmi.

PRESIDENTE. La ringrazio tanto.

Quindi possiamo accantonare per il momento l'emendamento 1.104. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Paini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Paini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, resto un po' stupito di fronte non tanto all'atteggiamento del relatore quanto piuttosto a quello del Governo. Come ho già avuto modo di dire in sede di illustrazione degli emendamenti, l'emendamento 1.105 va in duplice direzione: da una parte avrebbe l'impatto minimo della creazione di un grosso risparmio per i bilanci degli enti locali consentendo loro di spendere in altra maniera questi fondi, dall'altra riconoscerebbe una maggiore discrezionalità agli enti locali stessi la propria spesa.

Ma soprattutto – quello che più interessa – consentirebbe agli enti locali di spendere quel famoso 2 per cento. Per i colleghi che non erano prima in Aula, ricordo che ogni ente locale che vada ad edificare una nuova opera è obbligato a spendere tale quota per l'acquisto di opere d'arte al fine dell'abbellimento della nuova costruzione. Come ho già detto prima la nostra Repubblica ha, se non altro, un primato mondiale, quello del possesso delle opere d'arte. Queste però nel 90 per cento dei casi giacciono negli scantinati o nelle soffitte dei vari musei italiani e in gran parte in stato di conservazione e manutenzione pessimo, alla mercè di topi e di altri roditori. Sarebbe molto interessante avere a disposizione questi fondi non per acquisire altre opere di dubbia importanza, bensì per poter stipulare eventualmente convenzioni con i vari musei in modo da acquisire le opere (magari in comodato) e garan-

tirne una manutenzione seria. In tal modo potremmo tramandare ai posteri il patrimonio culturale che abbiamo ereditato dai nostri avi almeno nello stato di manutenzione nel quale lo abbiamo ereditato. Quindi pregherei i colleghi che sono in Aula di valutare se non votare a favore di questo emendamento, perchè respingere la filosofia e la logica di questo emendamento significa andare da una parte contro la razionalità della spesa e dall'altra contro la conservazione del patrimonio artistico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Zaccagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito i presentatori ad illustrare l'ordine del giorno n. 2.

FAVILLA. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 2.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, ho sentito le dichiarazioni del Governo. Invito il senatore Favilla a trasformare questo ordine del giorno in una raccomandazione che ritengo il Governo possa accettare in questa sede, provvedendo alle verifiche necessarie per poter poi discutere questo argomento in una seduta successiva.

PRESIDENTE. Senatore Favilla, accoglie la proposta avanzata dal relatore?

* FAVILLA. Signor Presidente, poichè durante la discussione di un altro decreto-legge la Camera dei deputati ha già approvato una disposizione in tal senso, sono disponibile a trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione però vorrei che il Governo si impegnasse realmente a verificare la possibilità di dare una risposta alla richiesta da me avanzata cercando di individuare la copertura finanziaria di cui ha lamentato questa sera l'assenza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 2.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, potrei accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione, nell'intento di verificare nelle competenti sedi se estistano o meno i presupposti per dare corso alla richiesta del senatore Favilla, soprattutto per quanto riguarda gli oneri finanziari.

PRESIDENTE. Senatore Favilla, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

FAVILLA. Signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 8 del decreto-legge.

Ricordo che il testo degli articoli, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

(Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice)

1. Per consentire il pagamento delle forniture di energia elettrica per usi domestici effettuate per il periodo 1° gennaio 1991-26 agosto 1992 in favore delle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni colpiti dal terremoto del Belice ed indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700 milioni per l'anno 1995.

2. Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL, nei limiti delle fatture rimaste insolute, provvedono i prefetti, a valere sui fondi a tal fine accreditati dal Ministero dell'interno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Trasferimenti erariali agli enti locali)

1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.

2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valide per gli anni 1994 e successivi, riguardano solamente gli enti interessati ai seguenti cambiamenti:

a) rideterminazione del riparto del gettito dell'ICI relativa all'anno 1993 o della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, risultante dalla comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995;

b) assegnazione del contributo integrativo per la variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che rimane fissato nell'ammontare comunicato in data 3 agosto 1995. Per gli anni 1996 e seguenti il contributo è ricalcolato sulla base della predetta comunicazione del 3 agosto 1995, con esclusione del contributo attribuito ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994-1995, ed è reso noto dal Ministero dell'interno per via telematica;

c) modifiche derivanti da eventuali errori.

4. Restano comunque fermi i contributi minimi garantiti e le detrazioni già compiute, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, con le correzioni di cui al comma 9.

5. Le variazioni di cui al comma 3 relative agli anni 1994 e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del 1996.

6. Le somme riscosse dai concessionari per ICI relativa all'anno 1993 e dagli stessi versate alle apposite contabilità speciali, per le quali non è possibile effettuare il riparto tra Stato e comuni per mancanza dei dati necessari, sono, su segnalazione dei concessionari medesimi, interamente devolute allo Stato, al netto delle commissioni spettanti ai concessionari, secondo le modalità indicate, al comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del successivo 13 luglio. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

7. Gli interessi maturati sui conti correnti postali intestati ai concessionari, relativi all'ICI dovuta per l'anno 1993, e dai concessionari medesimi versati alle apposite contabilità speciali, sono interamente devoluti allo Stato secondo le modalità indicate al comma 2, dell'articolo 4, del decreto interministeriale di cui al comma 6. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

8. Le somme affluite, a titolo di ICI relativa all'anno 1993 dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sul conto corrente postale o bancario intestato al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, nonché i relativi interessi maturati sui conti medesimi, sono interamente devolute allo Stato qualora non sia possibile individuare il comune destinatario. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attributo ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime già comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero

dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995.

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante utilizzo, per lire 28.000 milioni, dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, per lire 25.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

11. Restano altresì definitivamente fissate le somme comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale, per gli anni 1994 e 1995, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

12. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995 le parole: «è fissato in sette anni ed» sono soppresse.

13. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, è sostituito dal seguente:

«Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati».

14. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, è sostituita dalla seguente:

«*b)* i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:

comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre;».

15. Dopo la lettera *h-bis)* del comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, aggiunta dal comma 5 dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-ter)* i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge».

16. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti il fabbisogno standardizzato delle province è raffrontato alle risorse generali costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, nonché da un importo pari alla detrazione operata sui trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione di tributi a favore delle province.

17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:

a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *c)*, e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.

18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera *a)*, è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.

18-*bis*. Le risorse assegnate per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1973, n. 637, recante destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, affluiscono al fondo nazionale speciale per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non possono essere inferiori al 15 per cento dei proventi stessi. È abrogato il terzo comma dell'articolo 1

della citata legge n. 637 del 1973. La quota destinata all'amministrazione provinciale di Como non può essere comunque inferiore al 15 per cento.

Articolo 3-*bis*.

(Titoli obbligazionari degli enti locali)

1. All'articolo 35, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono soppresse le parole: «È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto».

Articolo 4.

(Copertura dei trasferimenti statali agli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 1996, a modifica di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, le addizionali erariali ivi previste sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. La predetta modifica non comporta alcuna variazione del volume complessivo dei trasferimenti statali spettanti agli enti locali, che resta determinato sulla base delle disposizioni recate dalla normativa concernente la finanza locale per gli anni 1996 e seguenti.

Articolo 5.

(Perdite delle aziende degli enti locali e mutui)

1. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui al comma 1 dell'articolo 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e al comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 310 del 1990.

3. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

3-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:

«2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato dallo Stato direttamente alle regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993. La quota di spettanza di ciascuna regione è attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla regione che erogherà il contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato».

5. La concessione dei mutui di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dei mutui di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e successive modificazioni, e la novazione soggettiva di mutui della specie già concessi, può avvenire, in aggiunta ai soggetti già individuati dalla stessa norma, anche in favore di aziende speciali e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale concesso sul mutuo.

7. A decorrere dall'esercizio 1996, a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati, sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione formale del mutuo o la stipula del contratto. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario, con la medesima valuta 31 dicembre.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si estendono ai mutui della Cassa depositi e prestiti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995.

9. I mutui degli enti locali, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e con le altre istituzioni creditizie successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non assistiti da contribuzione totale o parziale a carico dello Stato, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

Articolo 5-*bis*.

(Ammortamento mutui)

1. All'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nel corso dell'esercizio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «sino ad esaurimento»;

b) al comma 2, le parole: «del 31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 marzo di ogni anno»; e le parole: «30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre dell'anno precedente».

Articolo 6.

(Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.)

1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinerà limiti e condizioni, può partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

1-*bis*. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Articolo 7.

(Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia)

1. In coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti ad assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997, da destinare al proseguimento degli interventi di cui alle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, secondo il riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti in ragione di lire 6.410 milioni e di lire 12.775 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di lire 3.326 milioni e di lire 5.703 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto, di lire 7.126 milioni e di lire 13.460 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di lire 476 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, di lire 950 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari, di lire 237 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di com-

petenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e di lire 475 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 19.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 55.500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Proroga termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali)

1. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:

a) il termine previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali è prorogato al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti locali;

b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è fissato per la prima volta al 30 aprile 1996;

c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, è prorogato al 31 maggio 1996;

d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono così prorogate:

1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);

3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

4) anno 2000 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

e) la gradualità nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è così modificata:

1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;

f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.

Agli articoli 2, 6, 7 e 8 sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.100 PAINI

Sopprimere l'articolo.

6.100 PAINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È autorizzato uno stanziamento di lire 10 miliardi a favore dei comuni di Padova e Verona per finanziare il restauro ed il recupero delle Ville venete secondo le procedure previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 233».

7.100 ZACCAGNA, D'ALÌ, VENTUCCI, RADICE, GERMANÀ, TERRACINI, FIEROTTI, SPISANI, LORUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, comma 1 la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'Ente, salvi i casi di opere o prestazioni inerenti a servizi essenziali, concretamente utilizzate dall'Ente ed oggettivamente commisurabili, nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal terzo, escluso il mancato guadagno"».

8.100 PINTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PAINI. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 propone la soppressione dell'articolo 2 del decreto-legge che prevede uno stanziamento di 1.700 milioni per il pagamento dell'energia elettrica, riferita al periodo 1° gennaio 1991 - 26 agosto 1992, a favore dei terremotati del Belice.

Come precisato dal Sottosegretario in Commissione, l'importo di 1.700 milioni rappresenta la terza parte dell'intera spesa sostenuta nel periodo menzionato. Ciò significa che dal 1° gennaio 1991 al 26 agosto 1992 la spesa complessiva è stata di ben 5.100 milioni di cui due terzi pagati dalla regione Sicilia e un terzo posto a carico dello Stato.

Il Sottosegretario in Commissione ha anche precisato che le famiglie che abitano nelle baracche del Belice sono circa 1.600. Ho fatto i conti e, in base ai dati forniti dal Sottosegretario, mi risulta che ogni famiglia che risiede in una di queste baracche ha consumato la bellezza di ben 3.200.000 lire per un periodo di 20 mesi. Facendo un confronto, considerato che la spesa che sostengo per casa mia è di circa 100.000 lire a bimestre, ne consegue che per un appartamento di cinque vani (come è il mio), dotato di *boiler* elettrico, eccetera, in dieci bimestri spendo circa un milione. In base ai dati forniti dal Sottosegretario mi risulta invece che ogni famiglia colà residente abbia sostenuto una spesa di ben 3.200.000 lire. Non credo che la temperatura nella zona del Belice sia più rigida rispetto a quella della mia città che è Sondrio.

Pertanto, mi sembra estremamente strano e non mi convince assolutamente un onere di questo genere; temo che questo sia un caso tipico ed un altro esempio di sperpero di denaro pubblico. Un'altra considerazione che vorrei aggiungere è che, in base a quanto mi risulta, in casi analoghi di terremoti avvenuti nella Campania e nel Friuli lo Stato non ha provveduto a pagare l'energia elettrica per 20-30 anni a chi è rimasto senza abitazione ed è stato ricoverato in strutture pubbliche.

Non sarei comunque contrario a riconoscere questo stanziamento a favore dei terremotati del Belice, ma avrei preferito che questa cifra fosse stata utilizzata per la ricostruzione delle abitazioni e non certo per pagare l'energia elettrica. Per questi motivi chiedo che venga approvato l'emendamento 2.100.

Con l'emendamento 6.100 si chiede la soppressione dell'articolo 6 che si riferisce alla Agenzia romana per la preparazione del Giubileo. Anche in questo caso non ritengo che la materia sia compatibile con il titolo del decreto-legge che riguarda la finanza locale. Non riesco proprio a capire cosa c'entri l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a partecipare al capitale dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo.

Oltre tutto, l'autorizzazione mi sembra estremamente generica, poichè il comma 1 dell'articolo 6 stabilisce che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al capitale di detta società per una quota non superiore al 25 per cento. Chi conosce un po' il diritto societario sa che il capitale sociale può essere oggi di un miliardo, quindi il 25 per cento sono 250 milioni, e, tra un mese, a seguito di delibera dell'assemblea dei soci, potrebbe essere aumentato e portato a 100 miliardi, con una conseguente modifica della partecipazione complessiva della Cassa depositi e prestiti al capitale sociale. Quindi tale autorizzazione mi sembra estremamente generica; chia-

ramente non mi convince per tutta questa serie di motivi. Pertanto, con il mio emendamento chiedo la soppressione dell'articolo.

ZACCAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 7.100 a mia firma è molto semplice. Con esso si estende lo stanziamento a favore del restauro e del recupero delle pregevoli ville venete esistenti nel territorio veneziano, previsto solo limitatamente alla provincia di Venezia, anche alle province di Padova e Verona. Infatti, è notorio che una gran parte delle ville venete segue il corso del fiume Brenta; quindi, non si capisce perchè il recupero debba essere limitato soltanto a quelle ubicate nel territorio del comune veneziano.

* FAVILLA. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 8.100 e pertanto, stante anche l'assenza del senatore Pinto, brevemente illustrarlo. Nel decreto legislativo n. 77 del 1995, che riguarda la contabilità degli enti locali, è stata inserita una norma che prevede che possano essere fatti riconoscimenti di debiti fuori bilancio in determinati casi. Non è previsto il caso cui questo emendamento vuol far fronte, che è quello in cui vi siano state opere o prestazioni che abbiano apportato un beneficio patrimoniale all'ente, ancorchè non siano state determinate e decise da amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente. Tale questione è venuta alla luce perchè vi sono i fornitori che hanno diritto di fare l'azione di arricchimento quando l'ente si sia arricchito per effetto di una prestazione che è stata effettuata. Da parte delle autorità amministrative è stato ritenuto che l'azione di arricchimento non avrebbe dovuto essere svolta perchè dovrebbe invece essere fatta l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Vorrei avanzare due rilievi in proposito. In primo luogo, qui si prevede il caso in cui gli amministratori non siano direttamente responsabili e quindi tale decisione rappresenta una sorta di iniquità. In secondo luogo, qualora poi gli amministratori dovessero corrispondere queste somme ai fornitori, essi hanno pur sempre diritto di fare un'azione nei confronti dell'ente, poichè vi è stato un illecito arricchimento.

Per tutti questi motivi, allora, la cosa più opportuna è modificare il decreto legislativo n. 77 prevedendo che tale fattispecie rientri tra i debiti riconoscibili.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.100, 6.100 e 8.100. Inoltre esprimo parere contrario all'emendamento 7.100 ed invito i presentatori a ritirarlo.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, sugli emendamenti 2.100, 6.100 e 7.100 esprimo parere contrario.

Circa l'emendamento 8.100, esprimo parere contrario con la motivazione che questa richiesta potrebbe essere semmai esaminata nell'ambito delle disposizioni correttive del decreto legislativo n. 77 del 1995 sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali,

che sono proprio in corso di deliberazione da parte del Consiglio dei ministri.

Quindi mi permetterei appunto di suggerire che in quella sede venga esaminata la proposta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, Forza Italia voterà contro la soppressione dell'articolo 2. Vorrei puntualizzare, rispetto alle argomentazioni addotte dal presentatore dell'emendamento soppressivo, che la spesa di 1 miliardo e 700 milioni prevista in questo articolo non fa altro che rispondere a un impegno di spesa già preso.

Per quanto riguarda poi i suoi calcoli, essi mi sembrano abbastanza arditi, essendo riferiti soprattutto ad una scarsa conoscenza della meteorologia e della geografia dell'Italia e della Sicilia in particolare (ma questo non mi meraviglia) e anche a una scarsa conoscenza dei fatti e delle situazioni in cui le famiglie del Belice si sono trovate e in alcuni casi, purtroppo, si continuano a trovare da oltre vent'anni, e, soprattutto, a una scarsa conoscenza delle differenti somme erogate dallo Stato in condizioni e per casi simili a quelli del Belice.

Quindi su questo vorrei che il senatore Paini si documentasse meglio, soprattutto con i suoi colleghi che hanno fatto parte della Commissione bicamerale per la ricostruzione delle zone terremotate di quella parte della Sicilia.

Pertanto sicuramente confermo il voto contrario di Forza Italia su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Paini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Paini.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.100 ha ricevuto un parere ostativo della Commissione bilancio, quindi, se il senatore Zaccagna non lo ritira, dovremo procedere con la votazione elettronica dell'emendamento stesso.

Senatore Zaccagna, lei intende ritirare l'emendamento 7.100?

ZACCAGNA. No, signor Presidente, non lo ritiro.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 7.100, presentato dal senatore Zaccagna e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, considerata l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 2324 alla seduta di domani mattina, alle ore 10.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GEI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 19 dicembre 1995

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 19 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2324) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (2307).

- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).

- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).

- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).

– SPECCHIA ed altri. – Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

– RECCIA ed altri. – Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).

– CAMPO ed altri. – Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonchè per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).
(Relazione orale)

III. Discussione dei documenti:

– Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1993 (*Doc.* VIII, n. 3).

– Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1995 (*Doc.* VIII, n. 4).

La seduta è tolta (*ore 20*).

DOTT. VICO VICENZI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 275

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 15 dicembre 1995, sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa dei senatori:

DOLAZZA. - «Norme in favore dei dottori di ricerca» (2363);

GUGLIERI, DELL'UOMO, CAPPELLI, GANDINI, STAGLIENO, ROSSO, ARMANI, ELLERO e PODESTÀ. - «Riforma fiscale in senso federalista» (2364).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 15 dicembre 1995, il senatore Passigli ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 2247.

Disegni di legge, assegnazione

In data 15 dicembre 1995, il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto» (2362), previ pareri della 1ª e della 5 Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province» (2365), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PETRICCA ed altri. - «Nuove norme sulle collezioni di armi comuni da sparo» (1654), previ pareri della 2ª e della 13ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MOLINARI. - «Modifica alla legge 24 maggio 1989, n. 193, recante disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria» (2319), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PEDRIZZI. - «Intervento a sostegno della celebrazione delle "Giornate Manuziane"» (2317), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

BEDONI. - «Norme per la mutualità pensioni alle casalinghe» (2255), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 7ª* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CARPENEDO ed altri. - «Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine» (2121), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: SIGNORELLI ed altri. - «Norme per il riordino della sanità militare» (757) - già assegnato in sede referente alla 4ª Commissione permanente (Difesa), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 12ª e della 13ª Commissione, è stato deferito, su richiesta della 4ª Commissione permanente e per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2157-*quater*, alla Commissione stessa in sede deliberante, previ pareri della 1ª, della 5ª, e della 12ª Commissione.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 15 dicembre 1995, il senatore Guglieri ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Riforma fiscale in senso federalista» (2204).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'ambiente, con lettera in data 14 dicembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, la richiesta di parere parlamentare sulla bozza di modifica della delibera CIPE 21 dicembre 1993, con la quale è stato approvato il programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996 (n. 105).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, in data 15 dicembre 1995, alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 gennaio 1996.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 dicembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma di A/R pluriennale SMM 006/96, concernente: «Sviluppo e produzione iniziale di un sistema missilistico superficie aria a medio raggio navale (PAAMS)» (n. 106).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 gennaio 1996.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 21 novembre 1995, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre 1995.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 13 dicembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, come richiamato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, le relazioni - corredate dai bilanci di previsione per il 1995, dalle piante organiche e dai bilanci consuntivi per il 1994 - sull'attività svolta dall'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e dall'Istituto Italo Africano nel corso del 1994.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 14 dicembre 1995, ha trasmesso - in base alla delega a lui attribuita, congiuntamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 27 novembre 1995 - ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza in merito agli scioperi proclamati per il mese di dicembre nel settore dei servizi gestiti dall'ENEL S.p.A.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11 dicembre 1995, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 23 novembre 1995.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 14 dicembre 1995, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso articolo 4-*bis*, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Sentenza n. 504 dell'11 dicembre 1995 (*Doc.* VII, n. 104).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 12 e 13 dicembre 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per gli esercizi dal 1992 al 1994 (*Doc.* XV, n. 82);

della Lega navale italiana, per l'esercizio 1994 (*Doc.* XV, n. 83).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Guerzoni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01073, dei senatori Giovanelli e Vigevani.

I senatori Germanà, D'Alì e Zaccagna hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01080, del senatore Terracini.

I senatori Germanà e Pellitteri hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01090, del senatore Gei.

Interrogazioni, nuovo destinatario

L'interrogazione 4-07218, dei senatori Capone ed altri, già indirizzata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, è invece rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.

Interpellanze

MANCONI, PIERONI, RONCHI, CARELLA, FALQUI, LUBRANO di RICCO, ROCCHI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali.* - Premesso:

che la Sardegna è caratterizzata da una presenza abnorme di basi militari: ben 22.000 sono gli ettari di terra sarda impegnati da poligoni demaniali permanenti per le esercitazioni a fuoco e le sperimentazioni, a fronte di soli 16.000 ettari di tutto il restante territorio della penisola destinati alla medesima attività; si tenga conto, inoltre, che questi dati non comprendono le aree di sgombero a mare e gli spazi interdetti alla navigazione aerea, che rappresentano l'elemento peculiare delle servitù militari sarde e rendono incommensurabile la quantità di limitazioni sofferte dalla Sardegna per l'attività militare esercitativa e sperimentale;

per la base di Perdasdefogu le aree di interdizione a mare sono superiori all'intera superficie terrestre della Sardegna;

che la presenza delle servitù militari in Sardegna è stata accompagnata, in questi anni, da alcune affermazioni che, spesso, si sono rivelate delle vere e proprie falsità;

che, in particolare, si è sostenuto, da parte delle Forze armate e di alcuni esponenti politici, che la presenza dei militari avrebbe contribuito alla ricchezza delle zone coinvolte; la cronaca di questi ultimi mesi dimostra l'esatto contrario: la base di Teulada, situata nella zona meridionale dell'isola, rappresenta un grave ostacolo ad un utilizzo più proficuo degli innumerevoli ettari di terreno e di costa occupati dai militari e l'interdizione alla navigazione civile di una vasta area marina blocca di fatto l'attività di pesca locale; da ultimo, si è aggiunta anche l'installazione di un radar, per la quale saranno espropriati ulteriori ettari di terreno (si veda l'interpellanza 2-00361 del 30 novembre 1995 diretta al Presidente del Consiglio);

che un'altra affermazione, che fa riferimento alla presenza dei militari, è quella relativa alla tutela dell'ambiente; si sostiene che la presenza militare protegga l'ambiente meglio di quanto farebbero i civili: anche in questo caso si tratta di una falsità; i danni inferti alle terre e ai mari sardi dalla presenza dei militari sono profondi e, spesso, irrimediabili; della base nucleare statunitense nell'arcipelago di La Maddalena si tratterà più avanti; le autorità militari giustificano il divieto alla libera fruizione della costa e del mare (ad esempio, nella base di Teulada), anche nei tempi di non utilizzo esercitativo, per insuperabili motivi di sicurezza; l'accumulo di ordigni e di residuati pericolosi sarebbe tale – e il ritmo dell'attività così elevato – che l'area a terra e a mare non è bonificabile e, quindi, risulta inagibile; e questa è la medesima situazione in cui versano tutte, e non sono poche, le basi militari con finalità di addestramento e di esercitazione; in questo caso, non solo l'ambiente non viene valorizzato e tutelato, ma subisce un vero e proprio attentato;

che, in tale contesto, assume particolare rilevanza la vicenda della base d'appoggio per sommergibili nucleari statunitensi sita a La Maddalena, concessa dal Governo italiano in base ad un accordo tuttora segreto;

che, come è noto, sono state numerose le denunce di incostituzionalità dell'accordo bilaterale e segreto del 1972-78; anche chi lo ritiene esecutivo dell'articolo 3 del Trattato NATO, che prevede la reciproca assistenza tra gli alleati per accrescere la capacità di difesa, non riesce a superare il disposto del successivo articolo 11; questo, infatti, pretende che anche le disposizioni del Trattato siano applicate in conformità con le procedure costituzionali dei paesi contraenti;

che, per ciò che riguarda l'Italia, è noto che le regole costituzionali cui doveva sottostare anche l'accordo del 1972-78 sono quelle dettate dagli articoli 80 e 87 della Costituzione, che prevedono la ratifica del Capo dello Stato e la preventiva autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento; la cosiddetta forma semplificata, con la quale è stato concluso l'accordo segreto su La Maddalena, evidenzia la debolezza dell'Italia nel rapporto contrattuale e assicura copertura all'ampia flessibilità goduta dagli USA in questa situazione; di tale flessibilità si hanno manifestazioni continue nella vita quotidiana della base americana: nel

rapporto di lavoro con i dipendenti di nazionalità italiana, nella limitazione della libertà costituzionale di associazione sindacale, nell'uso di terreni e immobili privati in regime di locazione quali sedi di comandi militari, nella sicurezza armata esterna gestita da militari americani stessi e in innumerevoli altre situazioni;

che sullo specifico punto riguardante la costituzionalità è intervenuto il Ministro per le riforme istituzionali, Giovanni Motzo, con un documento presentato in Parlamento ai primi di agosto del 1995, nel quale sollevava dubbi sulla legittimità costituzionale di accordi internazionali «segreti»;

che i problemi posti dalle agevolazioni giuridiche godute dagli americani a La Maddalena, in superamento dei limiti della sovranità nazionale italiana e fuori anche del quadro NATO, si intrecciano con la questione della sicurezza ecologico-sanitaria; due dati sono all'origine di tale questione:

a) l'insediamento nucleare non è stato preceduto dalla obbligatoria analisi di compatibilità del sito prescelto;

b) non sono stati forniti mai agli organismi scientifici nazionali, preposti istituzionalmente alla sicurezza nucleare, gli elementi conoscitivi di dettaglio sulle fonti di rischio atomico (reattori e armamento);

che solo alla fine del 1987 (a oltre 15 anni dall'insediamento della base nucleare) la rete è stata completata di tutti i *monitor* in aria e in acqua; risulta, però, non essere quella a suo tempo progettata;

che non meno grave appare la mancanza, a tutt'oggi, di un piano di emergenza utile in una qualsiasi occasione di pericolo, legata al nucleare; più volte, soprattutto da parte governativa, si è dichiarata l'esistenza del piano, ma la popolazione locale non ne è mai stata informata; risulta evidente che un piano di emergenza non conosciuto da chi dovrebbe utilizzarlo è un piano inesistente; la sua redazione non può che essere considerata una mera e beffarda esercitazione teorica;

che, oggi, la situazione si è ulteriormente aggravata; la nave appoggio e i sottomarini utilizzano quale approdo la banchina del deposito munizioni di Santo Stefano; si determinano, così, le condizioni previste, e vietate, dalla Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'organismo plurinazionale cui aderiscono gran parte degli Stati (Italia e USA compresi); l'Agenzia, infatti, nelle norme che detta per l'uso dei porti da parte di natanti a propulsione nucleare, stabilisce che l'approdo non debba essere nelle vicinanze di depositi di munizioni e combustibili; la regione sarda ha già formalmente posto la questione dell'incompatibilità in occasione del rinnovo della servitù militare per l'impianto di deposito e ha individuato proprio nell'AIEA l'organismo scientifico da attivare per giudicare della compatibilità; il Governo, nonostante i tassativi tempi di risposta previsti dalla legge, non ha fornito alcun cenno di riscontro;

che anche lo sviluppo socio-economico dell'arcipelago maddalenino appare sempre meno legato alla presenza militare; il progressivo e irreversibile disimpegno dei vari enti militari determinerà a breve un drastico ridimensionamento delle classiche risorse occupazionali; in sostanza, si nota, da un lato, la crescita qualitativa della presenza militare americana e, dall'altro, una diminuzione delle presenze degli

occupati nel settore (a La Maddalena, negli ultimi tempi, si sono persi ben 200 posti di lavoro collegati all'attività della base militare);

che, inoltre, la presenza della base USA contrasta da una parte con il progetto di parco naturale, previsto dalla legge nazionale (parco terrestre) e, dall'altra, con il programma comunitario Interreg (parco marino internazionale); appare evidente l'incompatibilità della presenza nucleare statunitense con tali progetti;

che il permanere della base nucleare de La Maddalena è, inoltre, in netto contrasto con il pronunciamento popolare avvenuto nei *referendum* in materia di nucleare del novembre 1987;

che l'organizzazione internazionale Greenpeace ha ripetutamente denunciato la pericolosità della suddetta base, dopo aver accertato la presenza, in campioni raccolti nell'area e analizzati da laboratori privati, di sostanze radioattive provenienti dall'attività dei reattori dei sommergibili,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo non intendano intervenire affinchè si attivi, in via eccezionale, una sede di confronto tra il Governo e la regione Sardegna, allo scopo di ridiscutere la spropositata presenza di basi militari sull'isola, tenuto conto che già le conclusioni della conferenza nazionale sulle servitù militari del 1981 – a cui non si è dato seguito – sostenevano un piano di ridislocazione dei gravami militari e un ridimensionamento degli stessi per quanto riguarda il territorio sardo;

se, considerati i forti dubbi sulla costituzionalità dell'accordo del 1972 e i pericoli per la sicurezza e la salute della popolazione locale, non intendano intervenire affinchè la base de La Maddalena venga smantellata e l'accordo bilaterale revocato;

se il Presidente del Consiglio non intenda rendere finalmente noti al Parlamento i protocolli segreti stipulati nel 1972 dal Governo italiano e da quello statunitense, ponendo fine all'esautorazione delle prerogative del Parlamento e del diritto dei cittadini a essere informati;

se i Ministri non intendano dare informazioni su quali siano le specifiche misure di sicurezza adottate in ordine alla presenza, al trasporto, allo stoccaggio e alla manutenzione delle testate nucleari, con particolare considerazione in ordine all'attività dei sommergibili alimentati da reattori nucleari;

se non intendano informare sull'esistenza o meno di un piano di evacuazione in caso di incidente nucleare, su come sia organizzato e per quali ragioni non sia stato comunicato alle popolazioni interessate;

se non intendano rendere pubblici tutti i dati sul rilevamento delle radioattività ambientali a La Maddalena, specificandone la loro attendibilità;

infine, se non intendano effettuare un'indagine epidemiologica, da tempo sollecitata, al fine di accertare se corrispondono al vero le notizie di un aumento del numero dei malati di cancro e di leucemia tra la popolazione locale.

(2-00368)

Interrogazioni

ALBERTI CASELLATI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - (*Già* 4-03698)

(3-01094)

BRUTTI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il 18 dicembre 1995 la Telecom ha annunciato di voler riavanzare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la proposta di abilitare al servizio 144 solo gli utenti di apparecchi telefonici che ne facciano espressamente richiesta secondo l'indicazione contenuta in un recente ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato;

che la Telecom ha altresì informato che la medesima proposta, già precedentemente avanzata, era stata disattesa dal Ministro competente;

che occorre per dare esecuzione all'ordine del giorno approvato dal Senato e per aderire alla proposta della Telecom un decreto, che deve essere predisposto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,

si chiede di conoscere:

quale sia l'intendimento del Ministro in indirizzo in proposito;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere perchè venga tradotto in pratica l'impegno che il Senato all'unanimità ha stabilito.

(3-01095)

DE LUCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato ha espresso all'unanimità parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo, concernente «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo articolo 2»;

che il testo definitivo del decreto legislativo, successivamente adottato, non recherebbe traccia (stando ad informazioni giornalistiche) di alcuna delle osservazioni proposte con il ricordato parere;

che il carattere non vincolante del parere esclude, bensì, l'obbligo del Governo di conformarsi, ma non lo dispensa, tuttavia, dal motivare il proprio dissenso;

che la motivazione prospettata risulta coerente con l'esigenza istituzionale di «riequilibrare i rapporti fra il legislativo e l'esecutivo» - nel processo formativo di leggi delegate (sul punto, si veda, da ultimo, L. Paladin, «Atti legislativi dei governi e rapporti fra i poteri», relazione al recente convegno annuale della associazione italiana dei costituzionalisti, Parma 24-25 novembre 1995) - ma pare indeffettibile quando il parere segnali l'asserita presenza, nello schema del decreto legislativo, di vizi di legittimità costituzionale (quali, nella specie, «eccesso di delega» e violazione del principio di uguaglianza);

che infatti il parere della Commissione lavoro del Senato denunciava, nello schema di decreto legislativo in esame, limitazioni dell'ambito soggettivo di applicazione dei previsti benefici (fiscali e contributivi), che risultavano, da un lato, affatto estranee alla delega legislativa (che, per individuare i destinatari di quei benefici, fa riferimento alla iscrizione dei lavoratori a «forme pensionistiche obbligatorie») e, dall'altro, discriminatorie per gli esclusi (quali gli «appartenenti» a regimi pensionistici, in precedenza già dotati di massimale contributivo, ed i lavoratori autonomi);

che l'auspicata motivazione del dissenso del Governo dal parere della Commissione parlamentare deve, quindi, disattenderne l'interpretazione della delega legislativa, della legge delegata oppure negare il carattere discriminatorio di quest'ultima,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere per ovviare agli inconvenienti paventati.

(3-01096)

TAPPARO. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle finanze.* - Premesso:

che la protesta dei cittadini del comune di Leinì, in provincia di Torino, fa emergere ancora una volta una incongruenza;

che il Consorzio Po-Sangone per la depurazione delle acque reflue e altri consorzi analoghi della provincia di Torino, con i quali sono convenzionati quasi tutti i comuni dell'area metropolitana di Torino, infatti fanno pagare agli utenti un «canone di depurazione», il cui valore è indicato a parte nella fattura di riscossione dei consumi periodici di acqua da parte delle varie società di gestione che insistono su tale territorio (nel caso del comune di Leinì, ad esempio, si tratta della società Acquedottica);

che tale importo è però richiesto anche a quegli utenti che non sono allacciati - per ragioni tecniche (principalmente per la lontananza della fognatura) - alla rete fognaria gestita dal medesimo Consorzio e che provvedono direttamente e a proprie spese allo scarico delle acque reflue mediante lo svuotamento delle fosse biologiche tramite operatori specializzati;

che si tratta quindi di una evidente - quanto ingiustificata - duplicazione di imposta, perchè il canone di depurazione è già richiesto all'operatore al momento dello scarico delle acque nel condotto fognario e non si capisce a quale titolo sia poi di nuovo addebitato nella fattura di pagamento periodica;

tenuto anche conto:

che il servizio è unico e che quindi il doppio pagamento non corrisponde in alcun modo a un corrispettivo in più dovuto dall'utente; inoltre non pare giustificato considerare tale onere come una «tassa ecologica» a cui tutti sono sottoposti visto che questi cittadini verrebbero a subire una doppia tassazione, determinando una inaccettabile disparità di trattamento;

che la normativa in vigore, secondo l'interpretazione fornita dallo stesso Ministero della finanze in diverse circolari, pone l'obbligo del canone di depurazione esclusivamente a carico di chi utilizza uno scarico diretto o indiretto nella pubblica fognatura e che, viceversa, nulla è dovuto allorchè lo smaltimento corretto delle acque reflue avviene a carico dell'utente;

che, a conferma di quanto si sostiene, va evidenziato che altri consorzi di depurazione delle acque operanti nell'area piemontese non applicano (attraverso il meccanismo di riscossione operato dagli acquedotti) questa tariffa agli utenti ubicati ad una certa distanza dalla rete fognaria e che quindi non vi sono collegati direttamente;

considerato infine che gli utenti, stanchi di subire quello che ad essi legittimamente appare un ingiustificato prelievo, si rifiutano di pagare questo canone e ciò lascia prevedere l'avvio di un lungo e problematico contenzioso tra gli organi del Consorzio e gli utenti stessi,

l'interrogante chiede di sapere con urgenza quali iniziative il Governo ritenga di assumere per evitare il ripetersi di questo irragionevole comportamento del concessionario e assicurare il rimborso delle somme ingiustamente già riscosse e inoltre per affrontare la contraddizione nell'utilizzo del sistema a canone e non a tariffa che non differenzia in modo adeguato l'uso della depurazione da parte degli utenti provocando distorsioni nelle scelte di prevenzione.

(3-01097)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARINI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che lo scrivente aveva già inoltrato l'interrogazione 4-02174 dell'11 novembre 1994 e l'interrogazione 4-03566 del 3 marzo 1995 relative al medesimo argomento, cioè l'edificazione di un complesso di 13.000 metri cubi in area Borgo Archinto a Robecco sul Naviglio (Milano), tuttora inevase, si chiede di sapere:

quale tipo di inedificabilità sia prevista sull'area in questione;

quando il Consiglio di Stato si esprimerà in merito al ricorso, presentato dalla Villa Archinto srl, al fine di ottenere la ripresa dei lavori sospesi dalla soprintendenza il 26 giugno 1992.

(4-07318)

WILDE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che nel 1994 il gruppo «Corriere della Sera» è stato fuso con altre società della Rizzoli per poter usufruire di agevolazioni di carattere fiscale;

che il «Corriere della Sera» negli ultimi anni ha sempre riportato bilanci attivi ed anche quest'anno dovrebbe dare risultati positivi;

che la RCS (Rizzoli-Corriere della Sera) avrebbe chiesto con urgenza al Ministro del lavoro Treu di concedere lo stato di crisi della società creando di fatto uno di quei meccanismi assistenziali tipici dello Stato centralista, così da incrementare il peso del debito pubblico,

si chiede di sapere:

se esistano le condizioni ed i presupposti di legge per attivare e quindi concedere lo stato di crisi alla RCS o quali siano le eventuali alternative che i Ministri di competenza ritengano di adottare;

se corrisponda a verità che i bilanci della RCS sono al vaglio della procura della Repubblica di Milano che avrebbe aperto un'inchiesta per falso in bilancio ed altri reati connessi;

se lo stato di crisi verrebbe a coinvolgere anche il «Corriere della Sera».

(4-07319)

WILDE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la rivista «Gest Sport» dell'associazione Movimento sportivo promozionale Italia (MSPI) permette inserzioni a pagamento da parte di ditte che operano nel settore dello sport, nonostante essa sia un'associazione senza scopo di lucro;

che in tale rivista sono riservati spazi per la pubblicazione di esperienze e di proposte inviate da parlamentari e da amministratori di qualsiasi orientamento politico, purchè impegnati nella promozione di una cultura sportiva ricca di originalità e di autonomia;

che per l'iscrizione dell'associazione all'elenco delle associazioni di volontariato occorrerebbe osservare tutte le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994 e dalla circolare di applicazione n. 01768 UL del 16 novembre 1964,

si chiede di sapere:

se in base allo stato dell'attività svolta si ritenga che ricorrano le condizioni per l'iscrizione della suddetta associazione all'elenco delle associazioni di volontariato per i riconoscimenti solidaristici, educativi e culturali, senza scopo di lucro, con finalità assistenziali, riconosciute dal CONI, o se sia già stata iscritta;

se non ha fine di lucro e tra gli scopi e finalità c'è anche l'assistenzialismo, in che ambito vengano elargiti e per quali scopi e finalità, nonchè quale provenienza abbiano, i fondi per attuare tale attività;

come mai e cosa significhi che i vari parlamentari dispongano di spazi e quindi della possibilità di esporre le proprie esperienze e proposte, purchè impegnati nella promozione sportiva, se tale possibilità l'abbiano anche esperti, atleti, professionisti dell'insegnamento dello sport e se essa venga remunerata come consulenza;

quali siano i risultati di bilancio dell'anno 1994 e le previsioni del 1995;

quali siano i settori dello sport che hanno maggiormente usufruito delle proposte promozionali della rivista e quali siano stati i risultati di maggior rilievo.

(4-07320)

WILDE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il sindaco di Toscolano Maderno (Brescia), esaminata la richiesta della ditta Brighenti Ezio finalizzata ad ottenere l'occupazione del suolo pubblico in piazza San Marco 17 per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 1995, concedeva l'occupazione temporanea di 60,7 metri quadrati contro i 113,2 metri quadrati precedentemente concessi dal 1991;

che in data 1° giugno 1995 il signor Brighenti chiedeva al TAR la sospensiva dei provvedimenti 4 aprile 1995, n. 3532, 21 aprile 1995, n. 4675, 8 maggio 1995, n. 442, protocollo n. 5209, 15 maggio 1995, protocollo n. 5383;

che le concessioni venivano automaticamente rinnovate, salvo le richieste in aumento degli importi dei canoni, così da legittimare eventuali investimenti atti a migliorare l'attività imprenditoriale e quindi la produttività dell'impresa e a livello locale anche l'immagine turistica della località;

che sembrerebbe che l'amministrazione pubblica non abbia utilizzato o non intenda subito utilizzare la suddetta area demaniale comunale data in concessione e quindi tale situazione lascia aperti molti interrogativi, visto che ad alcuni organi di stampa il sindaco ha dichiarato che «non vuole tarpare le ali a nessuno, nè ostacolare l'attività di negozi, bar e ristoranti, ma soltanto rendere compatibile l'esercizio privato con l'uso di un'area pubblica, però qualcuno deve rinunciare a rendite di posizione acquisite negli anni: l'obiettivo è di crescere tutti insieme»,

si chiede di sapere:

se in tale caso esista illegittimità per incompetenza dell'organo deliberante, in quanto il comune di Toscolano Maderno non dispone del regolamento e le leggi rinviano a tale strumento le determinazioni in materia;

se si possa configurare eccesso di potere e violazione di legge per assoluta carenza di motivazione e comunque violazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il provvedimento deve essere motivato, e quindi se tale azione dovesse essere inviata anche all'esercizio pubblico denominato «Ultimo caffè» che si troverebbe nella stessa piazza e sullo stesso allineamento rispetto al marciapiede;

se le dichiarazioni del sindaco, che sembrerebbe voler condizionare la libertà di mercato, poichè afferma che «qualcuno deve rinunciare alle rendite di posizione acquisite, visto che l'obiettivo è di crescere tutti insieme», non siano gravi e limitative della libera concorrenza, nonchè della strategia prevista dalla giunta regionale, finalizzata a favorire l'ammodernamento e la specializzazione della piccola impresa commerciale, e quindi se la strategia non nasconda la difesa di interessi particolari, visto che sembrerebbe che tale limitazione sia diretta esclusivamente al suindicato imprenditore, e se le suddette dichiarazioni non siano altresì influenzate dal colore politico dell'amministrazione;

se a seguito dell'ordinanza di rimozione di tutte le opere e strutture si siano verificati danni materiali alle strutture da tempo esistenti e se tale forzata rimozione del 27 novembre 1995 potesse essere eseguita dopo la sentenza del Consiglio di Stato, considerando anche la stagione invernale e la mancanza di quelle esigenze di sgombero che imporrebbero tale decisione;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-07321)

WILDE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 7 ottobre ed 8 novembre 1991 con deliberazioni nn. 51 e 68 veniva adottato dal consiglio comunale di Leno (Brescia)

lo statuto che diventava esecutivo per decorrenza dei termini il 17 dicembre 1991;

che al titolo VII dello statuto che riguarda la funzione amministrativa, all'articolo 92 (regolamenti), comma 7, si evince che i regolamenti elencanti dalla lettera *a)* fino alla *o)* devono essere adottati dal consiglio comunale entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto medesimo, ma fino ad ora nessun regolamento è stato adottato;

che in data 19 luglio 1995 veniva presentata al sindaco di Leno un'interrogazione finalizzata a richiedere l'aggiornamento dello statuto del comune, congiuntamente alla formazione del regolamento del consiglio comunale, dal 1991 mai attuato nonostante le direttive in tal senso previste dallo statuto;

che in data 24 luglio 1995 veniva presentata una mozione con identiche richieste, ma non è stata discussa;

che il 6 dicembre 1995 il consigliere Ermanno Maggioni ha interpellato il sindaco di Leno affinchè venga resa operativa la figura del «difensore civico» prevista dagli articoli 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 dello statuto comunale;

che è chiaro che tale situazione è insostenibile e di palese emergenza sia in relazione alle mancate risposte che al totale disprezzo per la minoranza che siede in consiglio comunale, così da evidenziare forti perplessità circa la trasparenza amministrativa, l'organizzazione del comune e l'efficienza; il sindaco e la giunta probabilmente considerano l'attività comunale una attività esclusiva, così da favorire amici degli amici o compagni, mentre nei confronti di altri si hanno ritardi, negligenze o inerzie strategicamente volute,

si chiede di sapere:

se, in base agli articoli 31, comma 6, e 32 della legge 25 marzo 1993, n. 81, integrata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415, nonchè in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, risultino omissioni d'ufficio, illegittimità amministrative e ritardi e quali siano le motivazioni che portano a tali comportamenti;

se il prefetto della provincia di Brescia sia al corrente della vicenda, visto che le richieste rientrano nella normale attività amministrativa e quindi non ci dovrebbero essere problemi di alcun genere e tantomeno dinieghi e perciò a maggior ragione esse devono essere recepite;

se non sia il caso di accelerare i tempi affinchè la figura del difensore civico diventi operativa nell'interesse dei diritti soggettivi e legittimi dei cittadini di Leno, stranieri, extracomunitari ed apolidi, di enti e formazioni sociali e a beneficio di qualsiasi altro interesse della comunità.

(4-07322)

GERMANÀ. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nella nostra società si dibatte spesso, e giustamente, sul «diritto alla vita» degli embrioni e dei feti e sul diritto della donna di interrompere una gravidanza;

che il grado di civiltà dello Stato italiano non si misura attraverso il reddito dei cittadini e neppure dalla lettura delle tabelle Istat, ma dal rispetto che viene dato alla vita umana;

che se l'omicidio è un crimine efferato l'infanticidio è aberrante e rappresenta l'espressione di un grave malessere sociale;

che è triste constatare che l'Italia, divisa in due non politicamente ma economicamente, è unita da una catena di morti: trovare abbandonati nei cassonetti, chiusi in sacchi, dei neonati buttati come spazzatura è raccapricciante sia che ciò avvenga a Torino o Milano sia a Catania o Palermo;

considerato:

che nel nostro ordinamento il riconoscimento del figlio naturale è un atto unilaterale, volontario e discrezionale, come previsto dagli articoli 250 e 254 del codice civile;

che alla madre, in particolare, è riconosciuto il diritto di opporsi a che sia menzionato il suo nome nell'atto di nascita, in modo che il bambino risulti figlio di madre che non desidera essere menzionata o di genitori ignoti, come previsto dagli articoli 67 e seguenti del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

che in conseguenza della natura volontaria e discrezionale dell'atto di riconoscimento è altresì attribuita alla madre che partorisce in una struttura ospedaliera la facoltà di non essere menzionata nel certificato di assistenza al parto che, redatto dal sanitario che ha assistito la puerpera, deve essere esibito all'ufficiale dello stato civile all'atto della dichiarazione di nascita, ai sensi dell'articolo 70 del menzionato regio decreto n. 1238 del 1939;

che nel caso di mancato riconoscimento del bambino o secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, quando «non risulti l'esistenza dei genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore», il tribunale per i minorenni provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità del bambino;

visto che questi omicidi spesso sono frutto di ignoranza;

considerato che i *media* spesso danno largo spazio alla notizia che riguarda l'abbandono in un cassonetto di un neonato, evidenziando quasi esclusivamente gli aspetti legati alla cronaca, senza dare alcuna informazione per quanto concerne la possibilità e l'assistenza che lo Stato offre alle donne in stato di gravidanza;

ritenuto che il servizio pubblico (RAI) non svolga un'adeguata campagna d'informazione su tale tema,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario che la RAI programmi una campagna d'informazione sulla possibilità e sui servizi che lo Stato offre alle donne in gravidanza ed ai neonati.

(4-07323)

RONCHI. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* - Premesso:

che esiste la seguente normativa: legge 26 dicembre 1981, n. 763 (normativa organica per i profughi) e legge 15 ottobre 1991, n. 344 (provvedimenti in favore dei profughi italiani);

che quest'ultima normativa prevede, in particolare, a favore dei profughi italiani, oltre a provvidenze di varia natura (indennità economiche, facilitazioni in materia di alloggio, eccetera) anche la possibilità di essere assunti da enti pubblici economici, da imprese e loro consorzi e dai datori di lavoro iscritti agli albi professionali con contratti di for-

mazione e lavoro in deroga ai limiti di età e per la durata di 36 mesi;

che, a seguito di eventi bellici verificatisi nell'ultimo scorcio del 1991, il Ministero degli affari esteri italiano ha dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani residenti in Zaire;

che i nostri connazionali, cittadini italiani *iure sanguinis*, essendo figli di cittadini italiani residenti nello Zaire, avevano in tale nazione una casa e un lavoro, avevano formato una famiglia e improvvisamente si sono visti costretti ad abbandonare tutto per rimpatriare con i loro cari;

che dalla fine del 1991 essi, che hanno avuto riconosciuta, con decreto del prefetto di Roma, la qualifica di profughi, risiedono nel comune di Anzio (Roma) che ha anche provveduto per i primi interventi in loro favore, con aiuti materiali, per il soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza;

che dopo la prima provvisoria sistemazione ed il pagamento delle indennità previste dalla legge i profughi non hanno avuto altro aiuto da parte delle autorità costituite;

che i capifamiglia con figli e numerose altre persone a carico hanno lavorato con contratto a tempo determinato quali operatori ecologici e collaboratori scolastici e abitano in alloggi per i quali è stato pronunciato provvedimento di sfratto, vivendo quindi in un continuo clima di incertezza e precarietà con il rischio di trovarsi senza un tetto o senza lavoro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo - nel quadro della vigente normativa - non ritengano realizzabile una maggiore tutela per i nostri concittadini «profughi» in particolare per quanto attiene al problema della casa, ricordando la riserva a favore dei profughi di una quota non inferiore al 20 per cento degli alloggi compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare e per quanto riguarda il loro reinserimento lavorativo in pàtria.

(4-07324)

MONTELEONE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che gli avvocati e procuratori dell'ordine forense della provincia di Matera, con comunicazione inviata anche a codesto Ministero, hanno ripetutamente denunciato, con riferimento alla pretura di Pisticci (Matera), l'inadeguatezza di strutture e l'assenza di giudici togati nella conduzione delle udienze, che vengono affidate quasi totalmente ai vice pretori onorari;

che a tale situazione si aggiungono l'assenza di personale e strutture logistiche per il giudice di pace, istituzione dunque vanificata da questi disagi ed attualmente limitata ad un'unica udienza settimanale;

che lo stato di completa anarchia in cui si svolgono le udienze rischia di assumere proporzioni ancora più insostenibili, in vista del preannunciato accorpamento della sezione distaccata di Rotondella a quella di Pisticci,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di garantire livelli, oggi compromessi, di normalità e legalità nell'amministrazione della giustizia.

(4-07325)

MONTELEONE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il TG regionale della Basilicata delle ore 14 del 4 dicembre 1995 ha dedicato trenta secondi ad un convegno svoltosi a Policoro (Matera) su iniziativa del gruppo regionale di Rifondazione comunista, qualche giorno prima, ed un minuto e trenta secondi, addirittura senza immagini e solo vivo conduttore, alla notizia di un convegno del PPI tenutosi a Campomaggiore (Potenza); in particolare, nel secondo caso, a dispetto di ogni necessità anche tecnica di sintesi, è stata assicurata al contrario la solita ampia passerella politica con dichiarazioni di tutti gli intervenuti;

che nella stessa edizione del telegiornale, ed anche in quelli successivi della giornata, sono stati completamente ignorati due comunicati di esponenti del Polo di centro-destra: in particolare, una nota sulla sanità del consigliere regionale di AN, Salierno, che conteneva tra l'altro spunti di cronaca, ed una proposta del responsabile regionale di Forza Italia per la cultura e la formazione per rendere più funzionali i corsi professionali avviati dalla regione Basilicata; si precisa inoltre che il comunicato del consigliere regionale Salierno è stato inviato in rete dall'ANSA regionale lo stesso 4 dicembre, mentre la nota di Forza Italia è stata utilizzata dall'ANSA regionale, come dichiarazione del coordinatore regionale, il giorno successivo, ed anche in questo caso completamente ignorata;

che tali circostanze possono essere agevolmente verificate con il riscontro delle stesse registrazioni in possesso presso la RAI-TGR;

che allo stesso modo può essere verificato il diverso trattamento riservato a note diffuse da consiglieri regionali e da esponenti politici, a vario titolo, dei partiti del centro-sinistra presenti in Basilicata,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'oscuramento operato nei confronti di esponenti del Polo di centro-destra, in questa ed in molte altre occasioni, dalla redazione RAI della Basilicata sia coerente, ad avviso del Governo con il dovere di imparzialità che si esige necessariamente dall'informazione del servizio pubblico;

se non si ritenga opportuno che siano assunte iniziative al fine di evitare nel futuro siffatti comportamenti di grave prevaricazione e discriminazione.

(4-07326)

MONTELEONE. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che il consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto impone da alcuni anni, ai proprietari di immobili extra-agricoli che risiedono nel metapontino, il pagamento di una tassa in relazione ai «benefici presunti» che i suddetti proprietari trarrebbero dall'attività consortile;

che tale imposizione va ad aggiungersi alle numerose tasse già gravanti sugli agricoltori costretti a subire, per tali motivi, un esagerato prelievo fiscale;

che al momento il consorzio di Bradano e Metaponto sta procedendo a tassare gli immobili con indici «approssimativi» collegati alle rendite catastali e solamente «presuntivi» del beneficio conseguito senza

applicare, come suggerirebbero metodi equi, un regime di esenzione per gli alloggi destinati alla prima casa, per quelli economico-popolari e per fasce deboli;

che il tribunale di Matera, chiamato ad esprimersi sul ricorso di alcuni contribuenti, ha ritenuto non dovuti i pagamenti deliberati e riscossi dal consorzio, obbligato invece, secondo la magistratura, ad accertare il presupposto impositivo;

che la stessa Corte di cassazione, in riferimento a vicende analoghe, ha stabilito che gli enti consortili debbano dimostrare il beneficio che gli immobili extra-agricoli traggono dall'opera di bonifica;

che tale atteggiamento del suddetto consorzio prosegue imperterrito, nonostante il verificarsi di circostanze che indurrebbero ad un mutamento di condotta,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare, in relazione ai poteri di controllo, per addivenire ad una soluzione definitiva del problema e mostrare comprensione per le giuste rivendicazioni degli agricoltori residenti nel metapontino.

(4-07327)

DEGAUDENZ. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, avente sede a Bolzano ed articolato su settori operativi dislocati a Bolzano e a Trento, è caratterizzato da una grave carenza di personale, con negative ripercussioni sulla efficienza nella gestione della normale attività;

che lo scarso personale presente è messo a disposizione dal nuovo Ente poste e, in quanto non dipendente dal Ministero, non può esercitare poteri di istituto come firma valida di atti, certificazioni, eccetera (attività regolarmente svolte in passato);

che detto personale, specializzato nel settore telecomunicazioni (non transitato nelle competenze del nuovo Ente poste), ha ripetutamente chiesto l'inquadramento negli organici del Ministero o per lo meno il perfezionamento dell'istituto del «comando» dall'Ente al Ministero stesso;

che le legittime richieste di regolarizzazione sono rimaste puntualmente inevase, perpetuando, così, una situazione di precarietà sia nella posizione normativa degli interessati, sia nella erogazione dei servizi;

che con telex n. 4586/95, protocollo n. AF/CIP/2 dell'11 dicembre 1995, inviato da Poste italiane - ente pubblico economico (EPE), e per conoscenza, anche al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si ipotizza, a far data dal 31 dicembre 1995, la cessazione del servizio per conto del Ministero (autorizzazioni CB, licenze radioamatori, nulla osta installazione antenne paraboliche, certificati RTF, eccetera) con conseguente rientro del personale nell'organico EPE, peraltro già ora sovrabbondante nelle sedi centrali amministrative;

che questo fatto provocherà il blocco di tutta l'attività nel settore delle telecomunicazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto potrà avvenire il giorno 1° gennaio 1996 se sarà data attuazione a quanto previsto dal telex citato in premessa;

se non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per scongiurare il blocco del settore radioelettrico ed evitare una ulteriore grave ed inaccettabile disfunzione in servizi pubblici molto importanti;

se non ritenga di dover impostare un programma operativo che preveda, in tempi brevi, da una parte la regolarizzazione del personale che, attualmente, sta svolgendo mansioni specializzate e che si trova in una situazione estremamente precaria dal punto di vista normativo e dall'altra il completamento degli organici in modo da assicurare un minimo di operatività nei servizi all'utenza.

(4-07328)

MARCHETTI, BERGONZI. - *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nella provincia di Massa-Carrara, come in tanta parte del paese, si sono svolte e si stanno svolgendo manifestazioni studentesche a difesa del diritto allo studio e della scuola pubblica;

che solidarizzano con queste manifestazioni moltissimi insegnanti ed operatori del settore scolastico in generale, nonchè parte dell'opinione pubblica sensibile alla difesa delle norme costituzionali in materia scolastica;

che le manifestazioni svoltesi nella provincia di Massa-Carrara, come quelle svoltesi nelle altre parti d'Italia, non hanno creato problemi particolari di ordine pubblico, ma, al contrario, sono state espressione di un diritto di partecipazione alla vita democratica del paese;

che è necessario che vi sia un atteggiamento delle forze dell'ordine non ispirato a criteri repressivi, ma consapevole che lo svolgimento di queste manifestazioni deve essere favorito in quanto momento di vitalità della vita democratica collettiva;

che nella provincia di Massa-Carrara, pur non essendosi verificati episodi negativi degni di attenzione, è in corso un'attività della questura che, anzichè contribuire a mantenere un clima disteso e sereno, crea tensione fra i giovani: si sta, infatti, procedendo ad indagini nei confronti di giovani che destano grande preoccupazione e in particolare si è attivata la Divisione investigazioni generali operazioni speciali della questura di Massa-Carrara,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire urgentemente, di concerto e per quanto di rispettiva competenza, per orientare l'azione degli uffici statali periferici a non persistere in attività repressive, ma a ricercare il colloquio ed il confronto con gli studenti nell'interesse della scuola e, in generale, per non deteriorare un clima che fino alla notizia delle ultime attività della DIGOS era rimasto sereno.

(4-07329)

REGIS. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che per le gravissime accuse di una donna, madre di un bambino di nove anni, sono stati tratti in arresto il di lei marito, la sorella di

quest'ultimo, a sua volta madre di una bambina di sei anni, e la nonna sessantasettenne, responsabili, secondo l'accusatrice, di aver compiuto abusi sessuali nei confronti dei due bambini;

che la bambina di sei anni è stata fatta internare nell'istituto «Casa dei bimbi» di Torino dove si trova ormai da sette mesi;

che il giudice per le indagini preliminari ha fatto rilasciare i tre imputati per inconsistenza di prove ed anche per l'inattendibilità della testimonianza del bambino, non ritenuto credibile perchè fortemente suggestionato;

che l'accusatrice ha mosso l'accusa dopo il rifiuto del marito di assecondare la sua richiesta di rinuncia al diritto di visita al figlio, essendo in corso fra i due coniugi una causa di separazione;

che le accuse mosse si riferiscono a fatti che sarebbero avvenuti tra la seconda metà del 1994 e l'inizio del 1995, nell'abitazione dei nonni, mentre da decine di testimonianze, mai prese in considerazione, risulta che da almeno quattro anni il bambino non si recava a casa dei nonni, se non sporadicamente, e sempre accompagnato dai due genitori;

che il sostituto procuratore Alessandro Chionna non ha mai accolto le istanze di perizia di parte, affermando che i risultati dell'interrogatorio da lui disposto fossero più che sufficienti a sostenere l'accusa, mentre, contraddicendo di fatto le sue affermazioni, continua a prorogare il rinvio a giudizio (o il proscioglimento), rilevando la necessità di ulteriori indagini;

che lo stesso sostituto ha sempre proceduto agli ordini di arresto rifiutando categoricamente di sentire gli accusati;

che il fatto ha suscitato scalpore nell'opinione pubblica, tanto da diventare argomento di prima pagina nella stampa locale per alcune settimane, nonchè per alcuni giorni argomento di interesse nella stampa nazionale;

che il giudice per le indagini preliminari ha rimesso immediatamente in libertà tutti gli accusati fatti incarcerare dal Chionna;

che Alessandro Chionna, durante un'intervista nel corso della quale gli veniva chiesta la ragione del suo comportamento inquisitorio e il motivo per cui non ritenesse opportuno sentire la versione degli accusati prima di ordinarne l'arresto, ebbe a rispondere: «Io con i porci non parlo»;

che la mamma della bambina non può vedere la figlia se non per un'ora ogni due settimane ed unicamente alla presenza di una psicologa;

che, fatto aberrante, è stata ora richiesta dal pubblico ministero la dichiarazione dello stato di affidabilità della bambina, questo in assenza non solo di un giudizio, ma addirittura di un rinvio a giudizio;

che altri fatti sono stati oggetto di esposto al Consiglio superiore della magistratura e che questi evidenziano, ad avviso dell'interrogante, non solo abuso di potere, ma false dichiarazioni e, apparentemente, distrazione di beni sottoposti a sequestro;

che, stante quanto sopra detto, si evidenziano, sempre ad avviso dell'interrogante, nel Chionna arroganza, superficialità, disprezzo della persona umana e delle più elementari norme del diritto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario:

che la bambina sia restituita agli affetti familiari;

che l'operato del Chionna sia oggetto di indagine da parte del Ministero al fine di valutare l'opportunità di provvedere, da parte della competente autorità, alla sua destituzione per incapacità e per abuso di potere e quanto meno al suo trasferimento per incompatibilità ambientale.

(4-07330)

FABRIS Giovanni. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - L'interrogante chiede di sapere:

se rispondano a verità le accuse, mosse tra gli altri dall'ex sindaco di Padova, dottor Settimio Gottardo, relativamente alle due varianti alla realizzazione del tribunale di Padova, secondo le quali vi sarebbero state delle sovrafatturazioni per 40 miliardi nella edificazione dell'opera;

in caso di risposta affermativa, quali provvedimenti intenda adottare il Ministro.

(4-07331)

DEGAUDENZ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che le scuole elementari sono insediate in edifici messi a disposizione dai singoli comuni, in base al testo unico n. 577 del 1928, i quali devono provvedere anche a fornire vari servizi come riscaldamento, illuminazione, custodia, acquisto e manutenzione di arredi scolastici e materiale di cancelleria;

che, da sempre, almeno nei comuni del Trentino, la messa a disposizione di idonei locali e servizi è stata interpretata come comprensiva delle pulizie e della copertura delle spese telefoniche, come del resto è suggerito dal buonsenso;

che, di conseguenza, i comuni hanno sempre provveduto con proprio personale dipendente addetto alle pulizie e/o, più recentemente, anche con appalti a ditte esterne;

che alcune risposte a quesiti posti nel corso del 1994 su riviste specializzate, mettendo in dubbio la competenza dei comuni circa gli oneri per le pulizie e le spese telefoniche, attribuivano tale competenza al Ministero della pubblica istruzione;

che, onde fugare possibili dubbi interpretativi, l'UNCEM (Unione nazionale comuni ed enti montani) - delegazione trentina inviava in data 25 ottobre 1994 al Ministero della pubblica istruzione, alla sovrintendenza scolastica provinciale ed alla giunta provinciale di Trento specifica richiesta di chiarimenti;

che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera in data 8 marzo 1995, n. 320, indirizzata per conoscenza anche al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile - precisava che sia le spese telefoniche che quelle di pulizia degli edifici sono a carico dei comuni;

che alla stessa conclusione perveniva anche la nota n. 1151 in data 15 febbraio 1995 dell'assessorato provinciale all'istruzione, relativamente alle spese di pulizia, mentre le spese telefoniche avrebbero

dovuto far carico, insieme con il materiale di pulizia, ai circoli didattici;

che tutta la corrispondenza richiamata è stata portata a conoscenza dei comuni della provincia con lettera dell'UNCEM in data 20 marzo 1995;

che con nota n. 4909/3, in data 30 novembre 1995, indirizzata ai sindaci della provincia, alla provincia stessa e ad ANCI e UNCEM per conoscenza, il commissariato del Governo trasmetteva la circolare n. 15 del 15 novembre 1995 del Ministero dell'interno che, in contrasto con quanto affermava il Ministero della pubblica istruzione, precisa non debbano far carico ai comuni le spese di pulizia e telefoniche delle scuole elementari, suggerendo «l'interruzione dei relativi contratti in corso per l'espletamento del servizio»;

che la citata nota rappresenta una vera e propria «bomba» sia sul piano tecnico-organizzativo, in quanto da sempre i comuni hanno provveduto in proprio anche con personale specificamente assunto ed alle dipendenze da anni, sia sul piano della legittimità della spesa, per cui con il 1° gennaio i comuni non potranno più provvedere a pagamenti di stipendi, di contratti con terzi e alla copertura di spese telefoniche per non incorrere in reati penalmente perseguibili;

che ciò provocherà gravissime ed immediate conseguenze sia per quanto riguarda i posti di lavoro, per il personale che sarà licenziato e/o sospeso, sia per quanto riguarda la vera e propria erogazione dei servizi, in quanto i vari plessi scolastici non hanno nè la possibilità di organizzarsi in tempi rapidissimi nè fondi a disposizione per queste spese, da sempre, si ripete, sostenute dai comuni;

che ci si trova di fronte ad una situazione che, ad essere benevoli, si può definire grottesca e che vede due Ministeri dello stesso Governo diramare disposizioni esattamente opposte e, comunque, tali da determinare un immediato blocco nella operatività dei comuni,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza della assurda situazione citata in premessa, situazione che, con il 1° gennaio, esploderà drammaticamente in tutti i plessi delle scuole elementari e nei comuni;

se non ritenga di intervenire con la massima energia ed urgenza per superare prima del 31 dicembre prossimo l'incredibile problema;

quali decisioni intenda assumere per garantire il coordinamento tra i vari Ministeri ed evitare così, per il futuro, il ripetersi di disposizioni che si potrebbero definire comiche, se non implicassero conseguenze dirompenti ed assurde.

(4-07332)

MANCINO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il sindaco di Taranto, Giancarlo Cito, è stato rinviato a giudizio per il reato di concorso in associazione mafiosa;

che tale imputazione attiene a fatti antecedenti l'elezione del Cito;

che in occasione del rinnovo del consiglio comunale di Taranto il predetto non può non avere influenzato la composizione della lista a lui collegata,

si chiede di sapere se non si intenda procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Taranto per condizionamenti di tipo mafioso.
(4-07333)

GARATTI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare in ordine alla richiesta di riconoscimento delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 maggio 1990, n. 102 (legge per la Valtellina), a favore della società industriale di Vallecamonica Sinval srl con sede a Edolo (Brescia), piazza Nicolini 6.

Risulta che il Dipartimento delle entrate, con sua nota del 26 novembre 1993, ha fatto conoscere la non rientranza della Sinval di Edolo fra i beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 11 della legge n. 102 del 1990 (legge per la Valtellina) in quanto, pur ricadendo la sua sede sociale nel comune di Edolo, compreso fra i beneficiari della legge, la sua attività produttiva si svolge, seppur su terreni di proprietà dello stesso comune di Edolo, su territorio censito nel confinante comune di Pontedilegno, non compreso fra i beneficiari della legge.

Al riguardo lo scrivente fa conoscere:

che con atti notarili del 28 agosto 1964 e del 12 luglio 1969 il comune di Edolo, tramite la Sinval, costituitasi il 18 ottobre 1962 con sede sociale a Edolo, ha incentivato la costruzione sul suo territorio al Passo Tonale (circa 100 ettari di terreno pascolivo che compongono l'esistente Malga Cadì) ricadente nel confinante comune di Pontedilegno, la costruzione di alcuni impianti di risalita al fine di avviare l'unica attività produttiva possibile, cioè quella «turistica», per migliorare l'economia della zona;

che, attraverso tali atti, il comune di Edolo si è impegnato, trenta anni addietro, a sostenere le iniziative della Sinval sia sul piano «turistico» che «agricolo»;

che l'attività «turistica» e «agricola» intrapresa dalla Sinval ha costituito una componente principale dell'economia non solo del comune di Edolo ma anche dei comuni viciniori, sia sotto il profilo della formazione del reddito che di quello occupazionale, al punto che lo stesso comune di Edolo, con atto notarile del 5 marzo 1988, ha riconfermato alla Sinval fino al 29 novembre 2026 la disponibilità del suo territorio;

che, proprio a seguito dell'incentivazione del comune di Edolo avviata un trentennio addietro, la Sinval intraprese quell'attività che veramente rappresenta l'unica risorsa della zona, attività ora promossa dalla regione Lombardia attraverso il «piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle zone adiacenti» fra le quali il comune di Edolo;

che tale attività con sede sociale e magazzini principali ricadenti nel censuario del comune agevolato di Edolo (strutture che possono rappresentare il 50 per cento dell'attività) e con impianti fissi di risalita costruiti su territorio di proprietà del comune agevolato di Edolo, però ricadenti nel censuario del confinante comune non agevolato di Pontedilegno (strutture che possono rappresentare l'altro 50 per cento dell'attività), non poteva essere strutturata diversamente per il fatto che la configurazione del territorio censuario del comune di Edolo, come pure quello degli altri comuni della Vallecamonica destinatari della legge, non ha consentito e non consente tuttora alcuna possibilità di sviluppo

di quel tipo se non andando a interessare la zona del Passo Tonale ricadente nel censuario del confinante comune di Pontedilegno;

che, al di fuori del comune di Edolo, nessun altro comune beneficiario della legge risulta essere proprietario nel censuario del confinante comune di Pontedilegno di un territorio ora riconosciuto dalla regione Lombardia ad «alta vocazione turistica», sul quale territorio è stato avviato, addirittura trent'anni addietro, quel tipo di sviluppo turistico;

che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l'attività della Sinval trova favorevole il parere espresso dal comitato legislativo delle regione Lombardia nella seduta del 20 ottobre 1992, parere richiamato anche nella deliberazione n. 435 in data 9 novembre 1995 adottata dalla comunità montana di Vallecamonica che, all'unanimità, deliberava il riconoscimento alla Sinval delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 11 della legge n. 102 del 1990;

che, come risulta dalla documentazione richiamata nella citata deliberazione n. 435 della comunità montana di Vallecamonica, la Sinval è da considerarsi alla stregua di nuova impresa insediata dopo il 18 luglio 1987 a seguito degli interventi obbligatori per revisione generale o speciale o per fine della vita tecnica o per mancanza di precipitazioni nevose che hanno imposto la realizzazione di impianti di innevamento;

che sulla scorta delle suesposte conoscenze risultano inevitabili le seguenti conclusioni:

non possono passare inosservati i sacrifici, le preoccupazioni e i rischi affrontati trent'anni addietro dal comune di Edolo e, nel caso specifico dalla Sinval, nell'avviare sul territorio di cui disponeva quel tipo di «turismo» che ora viene ripreso e incentivato dalla regione Lombardia attraverso il «piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e zone adiacenti...»;

non può assolutamente essere ignorata la necessità che venga assicurata nella zona la continuità dell'unica attività possibile, cioè quella «turistica», e che, quindi, vengano assicurati gli indispensabili investimenti, come nel caso della Sinval che, avendo dichiarato col modello 760 del 1993 il primo reddito conseguito come nuova impresa, solo col riconoscimento delle agevolazioni fiscali potrà effettuare i previsti e indispensabili investimenti;

che appare estremamente contraddittorio che la regione Lombardia affermi:

che l'Alta Vallecamonica è un'area ad «alta vocazione turistica»;

che il turismo rappresenta la componente principale;

che gli impianti di risalita costituiscono una direttrice prioritaria di intervento, quando la Sinval, che ha la sede sociale ed i magazzini principali in uno degli otto comuni compresi nel «piano», non la si considera rientrante fra i beneficiari solo perchè i suoi impianti ricadono su terreni di proprietà del comune di Edolo compresi nel «piano», che risultano censiti nel confinante comune di Pontedilegno non compreso nel «piano»,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire il riconoscimento

richiesto, peraltro già condiviso dal comitato legislativo della regione Lombardia e dalla comunità montana di Vallecamonica.

(4-07334)

MANIS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e dell'interno.* - Premesso che i mezzi d'informazione locali e nazionali hanno dato ampio risalto, nella giornata del 16 dicembre 1995, ad un gravissimo episodio riguardante il ritrovamento, all'interno ed all'esterno di un capannone industriale, insistente a ridosso del centro urbano della città di Iglesias (Cagliari), con una popolazione di circa 30.000 abitanti, di una grossa quantità di sostanze tossico-nocive, quali aldeide formica, composti di arsenico, cadmio, piombo, amianto, cloruro di rame, soda caustica, ammoniaca e parrebbe anche mercurio, lasciati in completo stato di abbandono, tali da disperdersi nell'ambiente circostante, anche a causa degli agenti atmosferici, e costituire, conseguentemente, grave nocumento per la salute delle popolazioni, oltre a compromettere seriamente l'equilibrio ambientale di una considerevole area geografica, tra l'altro ospitante attività ortofrutticole e pastorali, i cui prodotti sono immessi direttamente nel mercato locale;

considerato che l'edificio industriale, costruito a cura della regione Sardegna, ha ospitato l'ex calzaturificio della società Tomasa prima e la ex società Isel dopo, produttrice di circuiti elettronici stampati, nelle cui partecipazioni del capitale sociale la medesima regione era presente con quote di maggioranza (ci si riferisce particolarmente alla ex Isel);

rilevato che la dismissione delle attività industriali risale a circa due anni orsono e che la relativa perdita di posti di lavoro ha determinato ampio dibattito e risonanza, a livello di enti locali, organizzazioni sindacali, nonchè di opinione pubblica, senza che tale aspetto di rilevante entità abbia avuto doverosa denuncia in conseguenza dei pericoli incombenti recentissimamente appresi;

sottolineato che la vigente normativa prescrive obblighi inderogabili in ordine alla dichiarazione ed allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali, al cui puntuale adempimento sono preposti organismi istituzionali ai diversi livelli interessati, quali regione, provincia, amministrazioni locali e USL;

evidenziato che Iglesias e l'intero bacino del Sulcis Iglesiente e Guspinese sono da considerarsi area ad alto rischio ambientale, per effetto delle attività minerarie dismesse i cui siti risultano non ancora ripristinati e sui quali insistono agenti altamente inquinanti, nonchè per quelle industriali della metallurgia non ferrosa tuttora in corso,

si chiede di conoscere:

quali iniziative siano state adottate nell'immediato per scongiurare il pericolo di gravi danni alle persone, all'ambiente, all'agricoltura e alla zootecnia;

se gli organi competenti intendano promuovere un'indagine per accertare la reale entità dei danni subiti e quali iniziative di bonifica ambientale si intenda promuovere, anche in considerazione del fatto che le sostanze tossico-nocive ritrovate sembrerebbe costituiscano una

limitata parte evidente di quanto, per lungo tempo, sarebbe stato utilizzato senza le necessarie cautele dettate dalla vigente normativa;

se i Ministri in indirizzo intendano accertare le responsabilità degli autori, comprese quelle degli organi di vigilanza ai diversi livelli interessati, i quali, peraltro, sembrerebbe fossero già a conoscenza della situazione di cui oggi si viene a sapere soltanto dagli organi di stampa;

quali provvedimenti verranno decisi, anche sul piano del risarcimento dei danni accertati e da accertare, nei confronti di quanti, privati ed enti istituzionali, abbiano disatteso obblighi ovvero omesso vigilanza;

se non si ritenga improcrastinabile l'adozione di provvedimenti governativi espressamente finalizzati a un'intera area geografica che, rilevati i danni ed i pericoli esistenti in una considerevole parte del territorio nazionale, per effetto delle attività minerarie prima e di quelle industriali ora, restituiscano il bacino del Sulcis Iglesiente e Guspinese alle sue condizioni originarie, per il diritto inalienabile alla salute; per quello alla qualità della vita e per la realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile, che le popolazioni locali, gravate da una crisi socio-economica di immane portata, legittimamente rivendicano.

(4-07335)

BEVILACQUA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la legge 8 agosto 1995, n. 335, reca «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»;

che detta legge, all'articolo 15, comma 5, modificando la precedente disciplina sulla previdenza complementare come prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, detta norme restrittive sui fondi previdenziali integrativi;

che il predetto comma - che aggiunge un comma 8-*quinquies* all'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993 - stabilisce, infatti, che per tutte le forme pensionistiche private costituite prima dell'entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, l'accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e di vecchiaia è consentito subordinatamente alla liquidazione delle medesime prestazioni da parte del sistema pensionistico obbligatorio;

che tale restrizione colpisce in particolare gli enti creditizi privati, considerato che le prestazioni integrative in esame sono previste:

a) per l'autorità bancaria centrale (Banca d'Italia) e nell'autorità di vigilanza (Consob e cosiddetta Autorità antitrust);

b) per gli enti pubblici creditizi e per le società per azioni bancarie, ex enti pubblici;

c) per gli istituti creditizi privati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover modificare il comma in esame al fine di evitare che risorse finanziarie accantonate nel tempo attraverso sacrifici retributivi diretti vengano distolte (articolo 15, comma 8-*quinquies*) dalle finalità originarie per le quali sono state istituite.

(4-07336)

CUSUMANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che con legge 14 novembre 1995, n. 481, sono state dettate le norme per l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

che all'articolo 2, comma 3, della predetta legge 14 novembre 1995, n. 481, si dispone che «al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, le Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città»;

che tale disposizione appare di grande importanza non solo ai fini dichiarati, ma anche perchè essa consente una significativa presenza istituzionale nazionale in città fino ad oggi trascurate sotto questo profilo,

si chiede di conoscere:

se e quali siano i criteri per la scelta delle città deputate ad essere sede di una Autorità per i servizi pubblici;

se in sede di definizione di detti criteri o in sede di scelta della città sede di una delle Autorità in questione siano state considerate con attenzione le città del Sud;

se non si ritenga opportuno prevedere fin d'ora - anche mediante una indicazione programmatica - che saranno indicate una o più città del Sud come sede di una Autorità;

se non si ritenga doverosa tale indicazione in rapporto alle potenzialità di sviluppo socio-economico che una siffatta individuazione implica necessariamente in sè;

se a tale fine non possa essere giudicata prioritaria quella città che sia in grado di offrire la disponibilità di una sede adeguata per dette Autorità e in tal caso invitare fin d'ora i sindaci delle città o le regioni a compiere una tale verifica e a comunicarla al Governo.

(4-07337)

SIGNORELLI. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* - Premesso:

che la situazione legislativa italiana sta ormai da tempo creando notevoli problemi all'esercizio dell'odontostomatologia da parte dei laureati in medicina e chirurgia che svolgono la loro attività in regime libero-professionale al di fuori del Sistema sanitario nazionale che, sia detto per inciso, eroga solo il cinque per cento delle cure odontostomatologiche necessarie alla popolazione;

che in considerazione della situazione italiana rispetto all'Unione europea sono già state presentate alcune interrogazioni presso il Parlamento europeo, anche a causa della effettiva inadempienza dell'Italia alle direttive comunitarie;

che nel nostro paese sono state inopinatamente soppresse le scuole di specializzazione in odontoiatria per i laureati in medicina;

che l'abilitazione alla professione medica permette al laureato in medicina e chirurgia l'espletamento della professione medica in ogni suo aspetto *(ab utroque)* ed ogni limitazione od interpretazione di essa potrebbe configurare una grave lesione della libertà personale e professionale del medico tale da avere addirittura valenza costituzionale;

constatato:

che la legge n. 409 del 1985 sull'odontoiatria è stata dichiarata incostituzionale dal giudice delle leggi con sentenza n. 100 del 1989 nelle parti in cui soprattutto sperequava il medico chirurgo non specialista rispetto al medico specialista a fronte del fatto che la specializzazione non è abilitante ai fini dell'esercizio professionale;

che la Corte di giustizia delle Comunità europee, in merito alla causa n. 43/90, ha giudicato l'Italia inadempiente delle direttive dentali nn. 686 e 687/78 perchè inosservante dei limiti temporali imposti da dette direttive;

che le direttive nn. 686 e 687/78 sono direttive dentali emanate dal «Comitèe des liesons» e riguardano i soli laureati in odontoiatria dei paesi comunitari;

che lo Stato italiano ed i Ministeri competenti hanno ignorato e quindi disatteso la direttiva n. 16/93, riassuntiva di tutte le precedenti ed inerente la professione medica e non odontoiatrica (direttive mediche), peraltro recepita dal decreto legislativo n. 353 del 1994 in applicazione della direttiva CEE n. 594/89;

che le direttive regolano la disciplina di ciascun paese comunitario non solo per quanto riguarda il libero stabilimento, ma anche per la legislazione interna a ciascuna nazione, come da sentenza in merito alla causa n. 40/93 della Corte di giustizia della Comunità europea;

che il TAR della Lombardia, accogliendo il ricorso di numerosi medici esercenti l'odontoiatria, ha rilevato non solo l'inadempienza dello Stato italiano a riguardo delle direttive dentali n. 686 e 687/78 ma anche la dimenticanza della direttiva medica n. 16/93 ed ha avocato a sè la decisione per il prosieguo della azione sino alla risoluzione definitiva della vertenza;

che le direttive dentali prevedono che gli Stati membri creino l'ordine professionale per il laureato in odontoiatria;

che tali direttive devono essere applicate in modo restrittivo nel senso che l'iscrizione all'albo-ordine degli odontoiatri non può essere estesa a persone diverse dal sopraddetto laureato in odontoiatria e quindi non esiste obbligo comunitario per il laureato in medicina e chirurgia di iscrizione all'albo-ordine degli odontoiatri ai fini dell'esercizio professionale;

che non esiste in nessun paese comunitario una norma che conceda la contemporanea iscrizione a due albi-ordini professionali diversi in presenza di una sola laurea ed abilitazione,

si chiede di sapere:

che cosa pensino i Ministri in indirizzo della sopra esposta situazione che coinvolge tra l'altro decine di migliaia di medici italiani che espletano la loro attività di medici stomatologi, essendo naturalmente iscritti all'ordine dei medici così come ogni altro medico italiano;

se i Ministri dell'università e della sanità non ritengano di dover intervenire in qualche modo affinchè il Parlamento italiano finalmente possa legiferare in osservanza di tutte le direttive CEE e nel rispetto della libertà di esercizio della professione medica in ogni suo aspetto,

così come l'abilitazione professionale, regolata da apposita legge, sancisce e permette.

(4-07338)

PREIONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -

Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei problemi evidenziati nella seguente lettera:

«Verbania, 12 giugno 1995. Rif. 017308 del 16 dicembre 1994. Prot. 017453 del 3 marzo 1995. - Oggetto: raccolta deleghe pensionati postelegrafonici

Fax 06/48.14.403
Sig. Bondielli Pierangelo
c/o Segreteria generale UIL/POST
Via Sallustiana, 15
00187 ROMA

p.c. Campana Giuseppe
Segretario UIL/POST
Via Baiettini, 67
28044 Verbania-Intra

Manifesto la protesta dei pensionati, da me contattati, collocati a riposo prima della firma del contratto siglato il 26 novembre 1994.

Lamentano principalmente il fatto che il sindacato, contrariamente a quanto comunicava nel periodo di vacanza contrattuale, non ha mantenuto l'impegno assunto con i lavoratori che stavano per lasciare il servizio. Tale impegno, che rispondeva alle attese del personale collocato in pensione, prevedeva il recupero salariale fermo dal 31 dicembre 1990, data dell'ultimo contratto. Così purtroppo, con grande afflizione dei lavoratori, non è stato e coloro che sono stati collocati in pensione si ritengono defraudati di un loro preciso diritto. Infatti al lavoratore uscito prima del 1° ottobre del 1994, secondo quanto stabilito dal CCNL, articoli 62 e 65, non spetta nulla.

Ad aggravare il fatto esiste inoltre una discriminazione fra gli stessi lavoratori usciti in date diverse. Vedasi la differenza di trattamento fra quelli usciti prima e dopo il 1° ottobre e quelli usciti prima e dopo il 26 novembre 1994.

Insomma ciò è inconcepibile; il sindacato non può lavarsi le mani. Deve assolutamente intervenire, affinchè chi ha chiesto il collocamento a riposo benefici di tutti i miglioramenti contrattuali pregressi, così come sempre è avvenuto. Allo scopo di rendere credibile la richiesta azione di proselitismo fra i lavoratori in pensione, è assolutamente necessario dare loro assicurazione che il sindacato intende risolvere il grave problema. È quindi necessario che i benefici contrattuali, corrisposti ai soli lavoratori in servizio, siano estesi a coloro che il servizio lo hanno lasciato confidando di percepire i benefici economici maturati dalla scadenza dell'ultimo contratto. Altrimenti sarà difficile sensibilizzare persone le quali hanno lasciato il servizio con trattamenti economici fermi al 1990.

Allego facsimile di richiesta, proposta dal sindacato, e una delle tante risposte dell'Ente poste.

In attesa di conoscere le azioni che il sindacato intende promuovere per risolvere il problema, chiedo che mi sia inviato l'elenco di tutti i pensionati PT della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Con i migliori saluti.

Mascitti Giacinto
coordinatore pensionati PT
Via Baiettini, 67
28044 Verbania-Intra
Tel. (abit.) 0323/80215».

Si chiede inoltre di sapere quali misure si intenda adottare per ovviare alle disparità di trattamento tra pensionati che hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze del servizio postale.

(4-07339)

PREIONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Si chiede di sapere quale risposta sia stata data dagli uffici alla seguente lettera inviata dalle organizzazioni sindacali:

«Roma, 30 giugno 1995

Al Sottosegretario del Ministero del tesoro
dottor Piero Giarda
Roma

Egregio signor Sottosegretario,

i recenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Stato, scuola e sanità prevedono per i lavoratori collocati a riposo nell'arco della vigenza contrattuale l'erogazione dei benefici economici alle diverse scadenze.

Le scriventi organizzazioni sindacali ritengono che tale scelta debba valere anche per i lavoratori delle poste per i quali vige tuttora la normativa previdenziale pubblica, come fissato dal comma 7 dell'articolo 6 della legge n. 71 del 1994.

Si sollecita, quindi, un suo intervento che indirizzi l'Istituto postelegrafonici ad attuare tale scelta anche nei confronti dei lavoratori delle poste collocati a riposo dal 1° gennaio 1994 in poi.

Distinti saluti.

I Segretari Generali

FILPT CGIL	SLP/CISL	FPT/CISL	UIL/POST
C. Romeo	A. Sorgi	G. Jalongo	P. Tullo»

(4-07340)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01094, della senatrice Alberti Casellati, sulla richiesta di rimborso parziale del biglietto aereo in caso di ritardo;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01096, del senatore De Luca, sul parere espresso dalla Commissione lavoro del Senato sullo schema di decreto legislativo concernente trattamento fiscale e contributivo.